

XXXVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Disegni di legge:

Eccedenze d'impegni (*Approvazione*). Pag. 1235Polizia delle miniere (*Discussione*):

Oratori:

BIANCHI EMILIO. » 1240-1252

BRUNICARDI » 1237-1240

CAMBRAY-DIGNY » 1239

COLAJANNI NAPOLEONE » 1239

1252-1258-1261

FILI ASTOLFONE » 1241-1251

LACAVA (*ministro di agricoltura e commercio*) » 1249

1255-1261

MORELLI-GUALTIEROTTI (*relatore*) » 1244

1251-1253-1257-1259-1261

PALBERTI » 1253

RUBINI » 1242-1249

Domanda a procedere contro il deputato SERRAO

(*Approvazione*). » 1235

Interrogazioni:

CAPRUZZI (Lavori nel porto di Bari). » 1234

GIOVAGNOLI (Commutazione delle prestazioni
fondiarie perpetue) » 1235

LEALI (Arresto di un segretario comunale) » 1232

LUCIFERO (Nomina del sindaco di Verzino) » 1233

Relazioni (*Presentazione*):Alienamento del bosco di Montello (BERTO-
LINI) » 1235Ripartizione degli affari penali nella Cassazione
di Roma (PASQUALI) » 1235Domanda a procedere contro il deputato ZECCA
(FERRARI) » 1263

Cirmeni. Ho domandato di parlare sul processo verbale, per fare una semplice correzione di fatto.

Non intendo muovere censura all'ufficio di revisione, al quale invece sento il bisogno di rivolgere una parola di plauso pel modo con cui compie il suo dovere; ma mi preme di correggere un errore di stampa incorso nel resoconto sommario.

Là ove si dice, nella seconda colonna della prima pagina, che il cancelliere tedesco avrebbe fatto questa dichiarazione: « L'alleanza con l'Austria ha lo scopo principale di assicurare i confini meridionali dell'Austria contro la Francia, » deve leggersi invece che la dichiarazione del cancelliere fu la seguente: « L'alleanza con l'Italia ha lo scopo principale di assicurare i confini meridionali dell'Austria contro la Francia. »

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

N. 5086. Cristian Filippo Bette da Messina, ed altri fabbricanti di polveri piriche in Sicilia, chiedono che sia abolita la tassa di fabbricazione sulle polveri piriche, ed ele-

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.
D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente. L'onorevole Cirmeni ha facoltà di parlare.

vato il dazio di confine sui nitrati di potassa e di soda.

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.

Cuccia. In nome mio e di altri colleghi prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione presentata dai fabbricanti di polvere pirica.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Mi associo alla preghiera dell'onorevole Cuccia.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Sineo, di giorni 8; Boselli, di 8; Perrone, di 8; Sacchetti, di 8; Sperti, di 10; Peyrot, di 10.

(Sono conceduti).

Proposta di aggiunta al Regolamento della Camera.

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha proposto la seguente aggiunta all'articolo 95 del regolamento della Camera:

« I deputati, dei quali la nomina sia stata dalla Giunta delle elezioni dichiarata contestata, non hanno diritto al voto fino a tanto che la Camera non ne abbia convalidata la nomina stessa, e non sono computati nello stabilire il numero legale delle votazioni. »

Questa proposta sarà mandata alla Commissione per il regolamento della Camera.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Leonardo Bianchi al ministro della pubblica istruzione. Ma siccome il ministro dell'istruzione è assente, e l'onorevole Bianchi ha scritto di essere malato, passeremo alla seguente, diretta al ministro di grazia e giustizia dall'onorevole Leali, « sull'irregolarità dell'arresto di Enrico De Angelis, segretario comunale di Farnese. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Leali mi interroga sulla irregolarità dell'arresto di Enrico De Angelis, segre-

tario comunale di Farnese. Ora l'arresto può farsi o per mandato di cattura o per flagranza di reato. In questo caso sarebbe stato fatto per la flagranza di reato di favoreggiamento. Nel termine voluto si è deferita la cosa alla autorità giudiziaria, che a quest'ora avrà pronunziato per la conferma dell'arresto o per la scarcerazione.

Ecco quanto posso rispondere alla interrogazione dell'onorevole Leali.

Presidente. L'onorevole Leali ha facoltà di parlare.

Leali. A me non sembra che vi fosse la flagranza di reato. Doveva quindi esserci un mandato regolare di cattura; e questo non c'è stato neppure.

Capisco che nello stato anormale di cose in cui siamo, l'autorità politica si può permettere qualche arbitrio; quasi direi...

Vischi. Qualche licenza poetica.

Leali. Qualche licenza poetica; dice benissimo l'onorevole Vischi. Ma gli arbitrii sono stati sempre arbitrii. In conseguenza, vorrei pregare l'onorevole guardasigilli che, quando non ci sia flagranza di reato, si accerti che gli ufficiali di pubblica sicurezza presentino il mandato di arresto dell'autorità giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Non spetta a me, nè all'onorevole Leali il decidere se, in questo caso, ci fosse la flagranza del reato.

Noi non abbiamo gli elementi necessari per decidere questa questione, oltre che non siamo competenti a deciderla. Competente a deciderla è la Camera di consiglio.

Quindi ripeto: ritengo che a quest'ora l'autorità giudiziaria abbia già pronunziato sopra altri arresti eseguiti per questi deplorabili fatti.

Leali. Prendo atto delle parole del ministro, e lo ringrazio.

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Lucifero al ministro dell'interno, « sui criteri che lo hanno indotto a proporre la nomina del sindaco di Verzino. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Pel comune di Verzino era stata proposta dal sottoprefetto una terna composta di queste persone: Rotondo, Ferraro, Marasco.

Il primo, il signor Rotondo, è stato la-

sciato in disparte, perchè aveva assunto la esattoria di Filadelfia, e quindi si riteneva che non potesse adempiere, con sufficiente diligenza, alle funzioni di sindaco.

Il Ministero nominò il secondo dei proposti nella terna. Dopo che la nomina era stata fatta, giunse un telegramma di alcuni consiglieri comunali ed assessori che dicevano che il Ferraro era socio dell'appaltatore del dazio consumo. Il Ministero ha scritto ora, per aver notizia se il fatto sia vero; e, esaminata la cosa, vedrà che c'è da fare.

Ma i criteri del Ministero furono questi soli: i proposti erano tre; il primo non era in condizione di poter convenientemente essere nominato sindaco; e il Ministero nominò il secondo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno delle informazioni che mi ha date in risposta alla mia interrogazione.

Io non intendo di raccomandare nessuno per l'ufficio di sindaco, perchè il ministro e le autorità locali sono nel caso di giudicare meglio di me circa coloro che possono essere in condizione di adempiere quest'ufficio degnamente. La mia raccomandazione è questa sola: che il sindaco sia nominato nel seno della maggioranza.

A Verzino la maggioranza dei consiglieri è di 12, ed il Consiglio comunale è composto di 15; questo vuol dire che la nomina del consigliere Ferraro della minoranza a sindaco, porterebbe la quasi sicura crisi del Comune, quando pure egli non fosse in quella tal condizione che dicono, e che io ignoro.

Prego quindi l'onorevole ministro di essere, come è sempre stato, ossequente a questa regola: che cioè il sindaco sia scelto nel seno della maggioranza del Consiglio. Si lascia poi a lui, naturalmente, ed alle autorità locali, la scelta di colui che credono più atto a quest'ufficio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Aggiungerò, per rispondere a questa osservazione dell'onorevole Lucifero, che le informazioni date ufficialmente al Ministero dell'interno accertavano essere i tre proposti le migliori persone, e che tutte e tre godevano il favore della maggioranza del Consiglio.

Quindi il Ministero dell'interno, di fronte

a tre nomi, tutti e tre nella stessa condizione, non avendo potuto nominare a sindaco il primo prese il secondo.

Se poi ora i consiglieri hanno mutata opinione, e la maggioranza si è spostata questa non potrebbe essere una ragione per destituire un sindaco stato regolarmente nominato.

Del resto, l'onorevole Lucifero comprenderà perfettamente che il Ministero dell'interno non può avere informazioni sue, trattandosi di un Comune nel quale quello che ebbe più voti non ne ebbe che 54, il che lascia supporre che si tratti di un Comune di non primaria importanza, intorno al quale il Ministero non può avere altre notizie se non quelle che gli danno le autorità locali.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma se ha già parlato! (*ilarità*).

Parli pure.

Lucifero. Lo sa bene che io non abuso mai nè della pazienza della Camera, nè della sua. Desidero soltanto far notare all'onorevole presidente del Consiglio che il 22 dicembre, quando, credo, non era ancora stata fatta la nomina, al ministro dell'interno, al prefetto, e al sottoprefetto fu fatta preghiera dalla maggioranza del Consiglio che la scelta del sindaco fosse fatta nel seno della maggioranza. Faccio notare anche, ma questo come chiarimento di fatto, che il signor Rotondo non è più esattore, perchè ha fatto cessione dell'esattoria.

Ma questo non vuol dir nulla. Quello che m'importa non è il numero più o meno grande della popolazione del comune, ma che non si getti il comune in un'agitazione prodotta dalla nomina di un sindaco che non abbia la maggioranza.

Confido quindi che l'onorevole presidente del Consiglio prenderà informazioni; ed ove risulti che il sindaco non sia ancora nominato, perchè si potrebbero essere riconosciute delle ragioni d'incompatibilità che le autorità ignoravano, si provveda con la nomina di chi abbia la maggioranza del Consiglio, puramente e semplicemente, nell'interesse della tranquillità dell'amministrazione.

E prima di finire, rivolgerò una preghiera all'onorevole presidente della Camera, perchè inviti la Commissione parlamentare, che studia la proposta di legge per la eleggibilità del sindaco, affretti i suoi lavori, perchè presto venga avanti alla Camera la relazione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-

l'onorevole Caprucci, al ministro dei lavori pubblici « se e quando avrà luogo l'appalto per la costruzione del pennello e del piazzale nel porto di Bari giusta i fondi stanziati nel bilancio dell'esercizio in corso. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Queste due opere del pennello e del piazzale nel porto di Bari sono state autorizzate dalla legge del 1889. Nel bilancio del 1892-93, non ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stanziata una somma di lire 70,000, la quale evidentemente è insufficiente non che a costruire, anche ad iniziare quest'opera che deve costare 540 mila lire, secondo le previsioni della legge.

Nel bilancio proposto per il 1893-94, sarebbe stanziata un'altra somma di 70 mila lire; e, come dice la nota C della medesima proposta, il Ministero si propone, ottenuta l'approvazione del bilancio 1893-44, di fare un appalto per l'esecuzione di quest'opera, essendochè, se facessimo l'appalto ora, noi non ci troveremmo in grado di fare i pagamenti a tempo opportuno. Per la legge sulle opere idrauliche, votata dalla Camera, furono diluiti gli stanziamenti; quindi essi non sono più distribuiti come aveva disposto la legge del 1889, ma invece sono stati mandati a più lungo termine.

Quindi, l'appalto non può esser fatto nel corso del bilancio 1892-93 ma si farà nell'esercizio 1893-94. Che, se poi il Comune, la Provincia, o la Camera di commercio di Bari volessero affrettare questo appalto, possono seguire la via che la stessa legge del 1889 indica loro, cioè fare l'anticipazione dei fondi, nel qual caso si potrebbe procedere più presto all'esecuzione di quest'opera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprucci.

Caprucci. L'onorevole ministro sa che le opere del porto di Bari rivestono i caratteri di urgenza sotto un doppio punto di vista.

Prima perchè il porto di Bari è soggetto da molto tempo ai danni di un interramento cagionato dalla corrente che da Venezia va nel mar Jonio portando con sé numerosi materiali; danni che sono stati molte volte segnalati dalle autorità locali al Ministero e che, in occasione della venuta a Bari di ministri, sono stati da essi in persona verificati.

In secondo luogo, siccome le costruzioni, come ho detto, arrivano fino alla spiaggia, quando imperversano le tempeste le acque del mare arrivano fino alle abitazioni; quindi comprende il ministro, che l'opera è di una urgenza eccezionale.

Tutto questo si è verificato fino dal 1885; e si può comprendere come da sette anni a questa parte, questi danni si siano aggravati. In allora si potè ottenere che le opere per il porto di Bari facessero parte di quella legge generale di opere lacuali e marittime, per cui si promise che urgentemente i lavori sarebbero stati eseguiti. Ora, stante le strettezze finanziarie abbiamo in bilancio la sola somma di 70 mila lire; ma si deve tener conto della quota di concorso del Comune e della Provincia; ed i pagamenti potranno cominciare ad eseguirsi l'anno venturo. Questo aumenta la somma delle 70 mila lire.

Io quindi non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del ministro. Tengo conto delle sue buone intenzioni; ma stante le insistenze che ricevo dalla città e provincia di Bari non posso esserne contento. Quindi domando che la mia interrogazione sia convertita in interpellanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi preme di rettificare una cosa detta dall'onorevole Caprucci.

Lo stanziamento di 70 mila lire comprende anche la quota dei Comuni; i bilanci nostri si impostano sempre così. Il Governo è autorizzato a spendere fino a 70 mila lire; poi nel bilancio dell'entrata c'è la quota che devono rimborsare i Comuni.

Io non mi oppongo a che Ella muti la sua interrogazione in interpellanza; ma per esser pratici sarebbe molto meglio che il Comune o la Camera di commercio di Bari, anticipassero un centinaio di migliaia di lire, ed allora io vado subito avanti nel fare gli appalti e nel fare eseguire i lavori.

Presidente. L'onorevole Caprucci ha facoltà di parlare.

Caprucci. Siccome il ministro dichiara di esser pronto a mettere mano alle opere, quando gli enti interessati facciano queste anticipazioni, io mi dichiaro soddisfatto, e credo con ciò esaurita la mia interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per ri-

spondere ad un'interrogazione dell'onorevole Giovagnoli « sulla necessità di presentare subito il nuovo progetto per la efficace applicazione della legge 12 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiariе perpetue. »

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. In occasione della legge di proroga dei termini stabiliti dalla legge 12 luglio 1887 per la commutazione ed affrancazione delle prestazioni fondiariе perpetue, legge approvata dalla Camera nel passato dicembre ed in occasione dello svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Clementini, il Governo prese impegno di presentare al più presto un disegno di legge per colmare le lacune che si sono verificate nella legge 12 luglio 1887, per risolvere, cioè, legislativamente quelle questioni che in occasione della citata legge di proroga furono presentate e svolte dal dotto relatore di quella legge, l'onorevole Rinaldi.

Io, in risposta all'onorevole Giovagnoli, non posso che confermare quest'impegno dicendo di più che mi sono occupato della questione, che il disegno di legge è già fatto e quasi completo, e che potrò presentarlo alla Camera fra pochi giorni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. La conclusione, alla quale è venuto l'onorevole ministro guardasigilli, è quella che mi persuade a dichiararmi soddisfatto; perchè urge che sia presentato il disegno di legge fra pochi giorni. Il ministro comprende bene che se non è presentato entro il mese di febbraio, noi alla fine dell'anno 1893 ci troveremo di nuovo costretti a presentare un altro disegno di legge di proroga, come quelli che furono già presentati; e siccome queste proroghe vanno a beneficio di coloro che finora usufruirono dei privilegi derivanti dal feudalismo laico ed ecclesiastico a danno delle popolazioni rurali, a danno degli agricoltori, così è importante che, poichè per venti secoli queste caste hanno goduto del frutto del privilegio, la legge vada effettivamente in atto e si risolva in un vero beneficio per le popolazioni rurali e per l'agricoltura.

Urge, ripeto, che la legge sia presentata presto, perchè il ministro sa bene che, a motivo del percorso che deve fare un disegno di legge quando è presentato alla Camera, la discussione non può farsene prima di tre mesi.

Nella certezza che il ministro guardasigilli, da quel leale gentiluomo, da quel vero liberale che è, vorrà quanto prima presentare questo disegno di legge, io mi dichiaro soddisfatto.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Bertolini e Pasquali a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

Bertolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la proroga del termine fissato dalla legge del 21 febbraio per l'alienazione del bosco di Montello.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Pasquali. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per modificazioni agli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888 sulla ripartizione degli affari fra le due Sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Gregorio Serrao.

Presidente. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Gregorio Serrao.

La Commissione, unanime, ha deliberato di proporre alla Camera che sia concessa la chiesta autorizzazione a procedere contro il deputato Gregorio Serrao.

È aperta la discussione generale sopra la proposta della Commissione, che è per concedere la chiesta autorizzazione. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione perchè sia concessa l'autorizzazione di procedere contro il deputato Serrao.

Chi l'approva, sorga.

(*È approvata*).

Approvazione di sei disegni di legge per eccedenze d'impegni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni, verificatesi sulle as-

segnazioni di vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e di agricoltura, industria e commercio, riguardanti spese facoltative dell'esercizio finanziario 1891-92. (Dal n.48 all'82).

Disegno di legge n. 48:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,875.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 - *Spese casuali* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Disegno di legge n. 49:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 49,794.82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - *Amministrazione provinciale - Personale* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Disegno di legge n. 50:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 34,551.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29: *Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta*, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Disegno di legge n. 51:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,325.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37: *Personale nei dispensari celtici*, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Disegno di legge n. 52:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,255.36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40: *Spese di cura e mantenimento di sifilitici*, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Disegno di legge n. 53:

« *Articolo unico.* È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 286.32 verificatasi sull'asse-

gnazione del capitolo n. 58: *Lazzaretti marittimi - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie*, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92. »

(È approvato).

Procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questi disegni di legge costituiti ciascuno di un solo articolo.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnetti — Amore — Antonelli — Arbib.

Badaloni — Baccelli — Barzilai — Basini — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bianchi Emilio — Bonacci — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borruso — Bovio — Brin — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Cafiero — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capilongo — Capoduro — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Casale — Casana — Castorina — Catapano — Cavagnari — Cavalieri — Celli — Centurini — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Chironi — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Napoleone — Colarusso — Compagna — Compans — Contarini — Coppino — Costa — Costantini — Cuccia.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Giorgio — Del Giudice — Del Balzo — Delvecchio — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Marzo — Di Sant'Onofrio.

Elia — Engel — Ercole.

Faggiuoli — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galletti — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gamba — Garibaldi — Gasco — Genala — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Grandi — Grimaldi — Guelpa — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Maffei — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Marzetto — Masi — Materi — Maury — Mazzino — Mecacci — Mel — Merlani — Merzario — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Ostini — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palberti — Pandolfi — Panizza — Pansini — Papa — Pasquali — Pastore — Paternostro — Pavoncelli — Pellerano — Pelloux — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Prinetti — Pugliese — Pullino.

Quartieri.

Reale — Ricci — Rinaldi — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi-Milano — Rubini — Ruggieri Giuseppe.

Salandra — Salemi-Oddo — Sanguinetti — Sani Giacomo — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Seismidoda — Serena — Simonelli Ranieri — Soggi — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendemini — Vienna — Vischi.

Zabeo — Zeppa — Zizzi.

Sono in congedo:

Badini — Bastogi Michelangelo — Berio — Buttini.

Calpini — Cambiasi — Canzi — Chiesa — Cianciolo — Civelli — Comandini — Cremonesi.

De Riseis Luigi.

Facheris.

Gallotti — Gorio — Graziadio.

Luciani.

Manfredi — Miniscalchi — Mussi.

Pellegrini — Perrone — Pierotti.

Rizzetti — Romanin-Jacur — Rossi Luigi.

Tabacchi.

Vaccaj — Villa.

Zucconi.

Sono in missione:

Andolfato.

Fani.

Parpaglia.

Sono ammalati:

Balenzano — Barazzuoli — Brunetti.

Cavallini.

Di San Giuliano.

Faldella.

Galeazzi.

Lugli.

Pignatelli.

Rava.

Toaldi.

Presidente. Lascieremo le urne aperte.

Discussione del disegno di legge sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.

Presidente. Proseguendo nell'ordine del giorno, viene il disegno di legge sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.

Chiedo al ministro proponente se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, la quale introduce poche e lievi varianti in quello del Ministero.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 85-A).

Presidente. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi.

Brunicardi. Io avrei desiderato che l'onorevole ministro Lacava avesse affrontato tutta la questione. Come l'onorevole Morelli ha dimostrato nella sua dotta e interessante relazione, e come l'onorevole ministro sa, abbiamo quindici leggi minerarie in Italia.

Io so benissimo che il tema è molto controverso e difficile, e che si sono fatti molti studi dai passati Ministeri ed anche da quello attuale; ma ormai io credo necessario venire

alla risoluzione di una questione così importante.

D'altra parte l'onorevole ministro avrebbe potuto anche approfittare dell'occasione, per ottenere una buona volta la unificazione delle leggi minerarie che in Italia è stata sempre combattuta dal partito agrario. Ora questo partito, alla Camera, è disfatto; e se il ministro avesse osato, credo che sarebbe riuscito a portare in porto la legge.

Voce. Non disfatto!

Brunicardi. Intendo dire che quel partito non è più organizzato come quando era capitanato dall'onorevole Piero Lucca.

Salandra. Partito agrario è tutto il Paese, onorevole Brunicardi!

Brunicardi. S'intende: torno a dire che alludevo a quello guidato da Piero Lucca!

Salandra. Ma ancora è qui!

Brunicardi. Io so benissimo, onorevole Lacava, che per la unificazione delle leggi minerarie, bisogna arrivare sino ad intaccare il diritto di proprietà. Ma avete già avuto il coraggio di intaccarlo pel vincolo forestale; e la Camera nel 1877 ha votato quasi all'unanimità quel disegno di legge!

In ogni modo, con questa legge, voi vi siete limitato a toccare la parte meno utile della questione, permettetemi che ve lo dica, perchè avete presentata una proposta che non facilita l'industria mineraria, ma la turba e la opprime. Io ho letto attentamente il disegno di legge; ma dico francamente all'onorevole ministro essermi venuto un vago sospetto che esso sia una ripetizione di quello presentato nel 1862 e poi ripresentato dal Pepoli, e poi, dopo avere dormito parecchi anni, ripresentato dagli onorevoli Grimaldi e Lacava. Dico questo, perchè ho visto certe disposizioni che non sono più in armonia coi progressi della scienza e dell'industria. Senza dilungarmi troppo, mi limito a due o tre osservazioni. L'articolo 8 del progetto ministeriale dice così: « È vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei. » Ora è possibile una imposizione di questo genere, nel 1892, dopo che si sono perforati il Gottardo ed il Cenisio, e si sono scavate gallerie di difficoltà suprema? In queste gallerie si sono consumate migliaia di tonnellate di dinamite e di gelatina, e nessuno ha mai pensato a proibire di tener depositi di queste materie lungo le gallerie. Perchè, dunque, vincolare l'azione industriale? Dove si deve tenere il

deposito? A quale distanza dalla miniera? Quanta quantità se ne può trasportare nella galleria? Dico francamente che è questa una disposizione che ricorda i tempi dell'onorevole Pepoli.

Un'altra disposizione da notare è quella dell'articolo 9:

« Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dare luogo a scoppio di gas od incendi, il prefetto sulla proposta di lui, dovrà proibirlo, ecc. »

Ora io osservo che è difficilissimo prevedere quando nelle gallerie si può incontrare il gas. Esso ordinariamente è contenuto da un involucro di roccia, e chi può prevedere che facendo una mina in un senso o in un altro avvenga una esplosione?

È una cosa difficilissima; e basta guardare gli ultimi studi fatti, e nella galleria di Pratolino e nella galleria del Borgallo, sulla ferrovia Parma-Spezia, ed in tutte le gallerie, per convincersi che non si è arrivati mai a fare previsioni esatte sulla quantità o qualità del gas che vi si poteva trovare. Io ripeto che ho voluto fare queste brevi osservazioni, per dimostrare che questa legge, applicata così, e leggermente modificata dalla Commissione, che ha messo tutta la cura possibile ed immaginabile nel farne lo studio e nel prepararne la relazione (che, come ho detto, è molto dotta e diligente) io dubito possa portare a conseguenze gravi, e che serva ad una cosa sola: a turbare l'industria mineraria, a vincolarla maggiormente. E in questo momento in cui nessuno ha più il coraggio di far niente, in cui nessuno ha più il coraggio di prendere iniziative, questa legge non mi sembra opportuna.

Io non dico che voterò contro la legge, se sarà modificata in qualche parte; anzi dichiaro che la voterò a condizione che il ministro accetti l'ordine del giorno della Commissione; ma lo accetti sul serio, e prometta di presentare un disegno di legge di unificazione. Così, avremo un compenso: da una parte, avremo la legge sulla polizia delle miniere che diminuirà la libertà industriale, e dall'altra, una legge che la faciliterà. A questa condizione, accetterò anche io di votare la legge propositaci, con qualche modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Mi dispiace che, cominciando a dire brevi parole a proposito di questa legge, debba dichiarare di dissentire dall'egregio amico mio Brunicardi, circa la economia generale della legge stessa.

Io non sono partigiano delle grandi leggi, di quelle leggi che modificano e regolano un dato ordine di cose, nel loro insieme. Io preferisco modificare gradatamente i singoli dettagli, le singole parti di una data materia; perchè, in questo modo, le leggi mancheranno forse di euritmia, ma possono essere più facilmente applicate.

Io non posso perciò minimamente deplorare che l'antico disegno di legge relativo a tutta quanta la materia mineraria sia stato frazionato; come non posso consentire nel parere dell'egregio Brunicardi quando dice che questa legge si riferisce alla parte meno utile della questione.

Intendiamoci bene.

Forse, dal punto esclusivo dell'economia e degli industriali, si potrebbe dire che è la meno utile, anzi che è la più dannosa. Ma il legislatore si deve interessare, oltrechè dei minerali, oltrechè dei bisogni dell'industria, anche della sicurezza degli operai: e questa legge veramente risponde a tale scopo. E perchè a questo scopo risponde, è un dovere per noi il votarla; imperocchè ormai è risaputo che l'Italia, in fatto di legislazione sociale, è molto indietro a tutti gli altri Stati civili.

Potrei in via secondaria osservare che alcuni articoli che figurano in questa legge, come ad esempio gli articoli 8 e 9, sarebbe stato meglio di includerli nel regolamento, anzichè nella legge stessa. Ma questa non mi pare una cosa veramente di tale importanza di cui noi ci dobbiamo intrattenere lungamente.

Io dissi poco fa che la legge colpisce maggiormente gli industriali, dappoichè pone alcuni ostacoli, in certo modo, allo sviluppo dell'industria mineraria.

E questo è un fatto innegabile.

Allorquando si vuole salvaguardare la vita, la salute degli operai, certamente gli industriali, e l'industria in sè stessa, non se ne avvantaggiano di molto. Ma io devo in pari tempo deplorare che mentre si facevano delle proposte che miravano a custodire gli interessi dei lavoratori, nulla si sia fatto, e lo si

poteva fare, a parer mio, per favorire gli interessi degli industriali.

Ed io credo, come mostrerò dando ragione di uno dei due emendamenti presentati, che a questo si poteva venire agevolmente, anche in una contrada che rappresenta la parte principale dell'industria mineraria italiana: alludo alla Sicilia, la quale credo che occupi più della metà dei lavoratori delle miniere.

Ora, precisamente guardando alle condizioni dell'industria zolfifera della Sicilia, si poteva e si doveva in questa occasione fare qualche cosa vantaggiosa agli operai ma che fosse in pari tempo di grande utilità agli industriali ed allo sviluppo dell'industria.

Il famoso regolamento del 31 gennaio 1851, è degno in tutto e per tutto del Governo borbonico che lo emise. È un regolamento assolutamente draconiano e irrazionale e non si comprende come, dopo trent'anni di vita italiana, possa ancora durare.

Perciò io ho proposto uno degli emendamenti che tende a modificare e a togliere la parte più cattiva di questo regolamento, pur facendolo accettare sotto il punto di vista della sicurezza della lavorazione e della vita degli operai.

Nel rendere ragione di questo emendamento, dirò quali sono i motivi che m'inducono a sostenerlo ed appoggiarlo. In quanto all'ordine del giorno che attirava tanto l'attenzione dell'amico Brunicardi, io debbo confessare d'avere una grande paura che, volendosi unificare la legge mineraria, si riesca ad imporre il sistema meno confacente ai tempi moderni: cioè il sistema della proprietà privata del sottosuolo che vige in Sicilia, e credo anche in Toscana, facendo fare un passo indietro alle altre regioni d'Italia, che sono sotto un regime assai più utile, assai più benefico dal punto di vista sociale. Piuttosto che questo, preferisco lo *statu quo*, pure aspettando dal ministro che voglia, nel più breve tempo possibile, presentare quell'altro titolo dell'antico disegno di legge, che si occupa dei consorzi, che è di una grande utilità, e che è atteso con grande impazienza da tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. A me pare che, studiando il problema della legislazione mineraria, molto opportunamente l'onorevole ministro abbia voluto limitare questo disegno di legge ai

provvedimenti che interessano la sicurezza. Io non sono d'accordo con l'onorevole Brunnicardi, il quale vorrebbe che subito, con una unica legge, si provvedesse all'unificazione completa di tutta la legislazione mineraria in Italia; e l'ordine del giorno proposto dalla Commissione non mi sembra molto opportuno.

Stando al significato materiale delle parole di quell'ordine del giorno, pare che la Commissione intenda di proporre alla Camera un voto col quale si affermerebbe la necessità di una completa unificazione di tutta la legislazione mineraria.

Ora noi conosciamo quali e quante sieno le differenze tra le leggi minerarie italiane, differenze che l'onorevole relatore nella sua accuratissima relazione ha ricordate.

Queste differenze non riguardano soltanto i mezzi diversi che le leggi consentono per favorire più o meno l'industria mineraria, ma anche la natura, l'indole e l'estensione del diritto di proprietà.

Ora, intorno a questo punto è proprio necessaria ed urgente l'unificazione?

Quando in alcune parti d'Italia il proprietario del soprassuolo è anche proprietario del sotto-suolo, mentre in altre parti non lo è, è proprio necessario e urgente di fare una legge che parifichi in ogni parte d'Italia questi diritti?

A me la questione par grave, e se non erro pareva grave anche all'onorevole Colajanni. A me par grave, perchè qualunque sia la soluzione che si adotti, noi arriveremo o a fare delle vere espropriazioni senza compenso, o a fare un abbandono gratuito di diritti che oggi lo Stato ha. Io quindi non vorrei che questa questione venisse pregiudicata oggi con un ordine del giorno, che sarebbe votato senza discutere a fondo l'argomento. Preferirei che la Camera si limitasse oggi, a risolvere le questioni che sono proposte dal ministro alla sua discussione; e qualora la Commissione non volesse rinunciare a questo suo ordine del giorno, io la pregherei di accogliere almeno un emendamento, di rinunciare cioè alla parola *unificazione*, e di consentire che l'ordine del giorno restasse in questa forma:

« La Camera invita il Governo ad una sollecita e completa soluzione del problema delle leggi minerarie, e passa alla discussione degli articoli. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunnicardi.

Brunnicardi. L'onorevole Cambray-Digny dice di essere d'accordo con l'onorevole Colajanni, nel dubitare che la legge intorno all'unificazione delle miniere, possa avere degli effetti buoni; ma le ragioni sono assolutamente inverse. L'onorevole Colajanni dubita che il disegno di legge per l'unificazione non corrisponda alle sue idee; perchè, se non erro, l'onorevole Colajanni vuole che lo Stato solo sia il proprietario del sottosuolo. L'onorevole Cambray-Digny, al contrario, ha un altro timore: che la nuova disposizione raggiunga quello scopo che desidererebbe l'onorevole Colajanni; e tutti e due dubitano che la legge sia efficace. In quanto a me credo che non si potrà parlare di dare uno sviluppo all'industria mineraria in Italia, fino a che non sia fatta la unificazione, fino a che non si sarà arrivati a quel punto cui vuole arrivare l'onorevole Colajanni; cioè che lo Stato sia proprietario del sottosuolo.

Del resto io ho chiesto di parlare per fatto personale, perchè l'onorevole Colajanni mi ha quasi incolpato di occuparmi troppo dei proprietari delle miniere e non degli operai. Era lontano da me il pensiero di non desiderare che ci fosse una legge protettiva anche per gli operai. Ma io penso altresì che, per proteggere l'operaio, non bisogna danneggiare troppo il proprietario. Perchè se il proprietario incontra gravi difficoltà a sviluppare la sua industria, chiude la miniera, e l'operaio rimane a spasso col danno di tutti e due.

Questo era il mio concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

Bianchi Emilio. Io fui, nell'Ufficio, tra coloro che proposero un ordine del giorno presso a poco uguale a quello proposto dalla Commissione. In conseguenza lodo la Commissione stessa di avere, col suo ordine del giorno, accennato alla unificazione della legislazione mineraria: perchè se era urgente provvedere all'integrità personale con lo stralciare dal progetto completo questa parte veramente umanitaria, questa parte che ha per oggetto di tutelare la vita dei lavoratori, non è per questo che si debba perdere di mira il gran problema della unificazione.

È necessario che tutte le Provincie d'Italia siano rette dalla stessa legge, ed è pure

necessario che questa legge sia ispirata a sensi di vera libertà.

Per questo io mi permetto di suggerire un emendamento all'ordine del giorno, proposto dalla Commissione. Io vorrei che alle parole:

« La Camera invita il Governo ad una sollecita soluzione del problema della unificazione delle leggi minerarie in Italia » si aggiungesse « conciliando opportunamente l'interesse della industria mineraria col diritto di proprietà. »

È vero che si crede oggi legge più liberale quella che distrugge del tutto il diritto di proprietà e fa delle miniere un monopolio; che divide la proprietà del sottosuolo dalla proprietà del suolo, quasi fossero due enti del tutto distinti. Ma la mente dei giuristi rifugge da questa divisione.

Fino a che il diritto di proprietà esiste, fino a che la proprietà è costituita come è costituita nella nostra Società, la proprietà comprende il sottosuolo: l'ha proclamato la sapienza romana, l'ha confermato il Codice civile; la proprietà del suolo comprende lo spazio sottostante e soprastante al medesimo.

In conseguenza, io dico, si deve tenere alto l'interesse della industria mineraria, si deve tutelare questo interesse con l'impedire che, per caparbietà, o per ignoranza, o per difetto di mezzi, le ricchezze minerarie restino nelle viscere della terra inesplorate; ma, nel tempo stesso, si deve rispettare il diritto della proprietà, o, per lo meno, si deve accordare al proprietario la facoltà di utilizzare esso i tesori che sono nel sottosuolo, quando ne abbia la capacità ed i mezzi.

Noi abbiamo in Italia tre sistemi: il sistema sardo, il sistema toscano, il sistema misto. Ora a me pare che il sistema misto, cioè il sistema napoletano, concili sapientemente il diritto del proprietario con l'interesse della industria mineraria; perchè ammette che si possa andare nel fondo del privato e si possa esercitare la miniera: ma quando? Quando il privato non ha esso stesso mostrata l'intenzione, la capacità, i mezzi di esercitarla. Non si va addirittura nel fondo altrui, anche contro la volontà del proprietario, non si invade l'altrui proprietà e vi si fanno delle ricerche, e si dichiara esercibile la miniera e si esercita, dando appena al proprietario quella meschina indennità che rappresenta il danno arrecato al soprassuolo.

Ma si dice al proprietario: guarda che tu hai un tesoro nel tuo fondo, che io intendo sia utilizzato; ti assegno un termine, decorso il quale, concederò ad altri la miniera perchè la industria non soffra, perchè la ricchezza nazionale non patisca nel suo sviluppo.

Ora appunto io vorrei che, aggiungendo all'ordine del giorno le parole da me proposte, e conciliando opportunamente l'interesse dell'industria mineraria col diritto di proprietà, la Camera additasse al Governo la via di libertà che si vuol seguire in questa riforma; dimostrasse, cioè, che se si vuole la unificazione, non la si vuole nè sulla base di una illimitata libertà, come vige in Toscana e che non sarebbe adatta per la Sardegna, per la Sicilia e per altre Provincie, nè in pari tempo si vuole una legge eminentemente restrittiva, come sarebbe la legge la quale è in vigore nelle Provincie sarde ed in altre Provincie d'Italia, alle quali è stata estesa la legge Rattazzi del 25 novembre 1859.

Si dirà che in questo modo si vuol contrastare lo sviluppo dell'industria mineraria. Niente affatto, signori: non si contrasta codesto sviluppo, perchè la Toscana è esempio che, anche senza leggi restrittive, dove sono delle ricchezze minerarie, si sfruttano, e che, se il proprietario non ha i mezzi, trova delle Società, e vende il diritto di escavazione; tanto è vero che di miniere inesplorate in Toscana non se ne trovano.

Quindi io dico: tuteliamo l'interesse dell'industria mineraria, ma tuteliamo anche il diritto di proprietà, finchè questa parola rimane scritta nel Codice. Cancellata dal Codice la parola *proprietà*, si capisce che allora non si abbia più l'obbligo di tutelarla. (*Bene! Bravo! — Approvazioni.*)

Presidente. Prego gli onorevoli Bianchi e Cambray-Digny i quali hanno proposto modificazioni all'ordine del giorno della Commissione, di mandarmi le loro proposte scritte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io non aveva intenzione di parlare nella discussione di questo disegno di legge, perchè mi appagava di vederlo ristretto a quei punti che si credettero necessari, che furono consentiti dalla precedente Commissione, e che avevano evitato l'intralcio incontrato dall'altro progetto che affrontava più radicalmente la questione. Però alla Commissione è venuto in mente di presen-

tare un ordine del giorno. Si vede che ci debbono essere stati dei commissarii i quali, malgrado le difficoltà trovate innanzi, non si vogliono arrendere, e che, di straforo, con un ordine del giorno, vogliono incitare il Governo e la Camera all'unificazione che noi abbiamo finora contrastata.

È inutile, signori, che noi ci facciamo illusioni. Ognuno appartiene a regioni dove le tradizioni della legislazione, a proposito delle miniere, sono del tutto diverse. Venite a dire, per esempio, a noi siciliani, che ci possiamo accontentare dell'unificazione legislativa, intorno alle miniere! Ma quando ci veniste a fare questa proposta, a noi che abbiamo d'innanzi la legge del 1859, pubblicata coi pieni poteri, voi troverete una resistenza naturale, appunto perchè noi passeremmo ad una legislazione che quale confisca, dalla legislazione vigente la quale ci permette di essere proprietari anche del sottosuolo.

Colajanni Napoleone. E non è bene!

Fili-Astolfone. Io dunque non indicherò quali siano le ultime finalità dell'opinione manifestata dall'onorevole Colajanni; ma mi accosto a lui quando dico che voglio rispettare lo *statu quo*, e che di quest'ordine del giorno la Commissione poteva fare a meno, appunto perchè dinnanzi a sè aveva un esame specificato del disegno di legge, ed era inopportuno, a parere mio, sollevare altre questioni.

Di conseguenza io non sono dell'opinione dell'onorevole Brunicardi e mi accosto di più all'opinione dell'onorevole Cambray-Digny, il quale vuole, se in ultimo si dovrà votare questo ordine del giorno, tolte quelle parole che si riferiscono all'unificazione: e potrei anche accettare la proposta dell'onorevole Bianchi, il quale vorrebbe l'ordine del giorno, mantenendo forse la parola unificazione, ma conciliando l'interesse dell'industria coi diritti spettanti alla proprietà privata. Ma soprattutto io pregherei la Commissione di non sollevare questioni di questo genere col suo ordine del giorno. Se essa avesse la compiacenza di ritirarlo, sarebbe tanto di guadagnato; noi discuteremmo gli articoli di legge, senza bisogno di ingolfarci in queste intenzionalità delle quali ci rendiamo conto, appunto perchè abbiamo disparità d'opinioni, a seconda della regione alla quale apparteniamo.

Lasciateci stare lo stato attuale di questa legislazione. Non ce lo toccate! Appunto perchè ogni regione è in condizioni di eserci-

tare questa ricchezza nazionale come meglio può, non debbono esser coartati dalla legge questi proprietari che voi riconoscete solo quando si tratta di pagare i tributi e di mandare l'esattore allo scadere del bimestre per esigere o per confiscare quello che è proprietà loro.

Io dunque faccio questa preghiera all'onorevole ministro: che non voglia arrendersi a quest'ordine del giorno; come vorrei farla prima alla Commissione, nella quale vedo tante egregie persone e così competenti in questa materia, di non intralciare la discussione, e di abbandonare l'ordine del giorno.

Avverrà della legislazione mineraria quello che avverrà. Il tempo dirà l'ultima parola. Per ora discutiamo ciò che concerne la polizia delle miniere, ma non accenniamo ad altre questioni che potrebbero sollevare contro la legge quelle opposizioni che altra volta, come ho detto, la fecero naufragare.

Dunque, se la Camera vuol fare opera giusta ed equa, discutiamo semplicemente la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. L'andamento della presente discussione parmi dimostri abbastanza chiaramente come fosse opportuno lo stralcio delle disposizioni di polizia intorno ai lavori delle miniere, dall'esame e dalla risoluzione del problema assai più complesso, che concerne lo assetto intero di questa materia.

Io non aveva in animo di entrare nella discussione; ma alcune parole dell'onorevole Brunicardi, in rapporto agli articoli 8 e 9 mi vi hanno indotto. Frattanto non posso a meno di rilevare le ragioni esposte dai vari oratori intorno all'opportunità o meno dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Secondo il mio modo di vedere, questa grande urgenza di legiferare in materia di miniere non vi è. Sono troppo tenaci i vincoli, le consuetudini, gli interessi, e vorrei dire gli affetti, che ogni regione d'Italia mette nella propria legislazione, perchè questa materia non debba, necessariamente, essere esaminata con molta calma.

Noi abbiamo sempre avvertito che ogni volta che i pubblici poteri vollero occuparsi di questa materia, trovarono tante difficoltà che non permisero di condurre in porto le leggi relative.

E oggi, se questo disegno di legge che concerne la parte, per me, principale, non secondaria, come direbbe l'onorevole Brunicardi, della legislazione mineraria, potrà essere approvato dalla Camera e dal Senato, ciò non accadrà che in grazia appunto di averlo ristretto alle sole misure di polizia; mentre a sua volta renderà meno urgente l'unificazione legislativa intorno alle altre questioni che compongono l'argomento completo.

Imperocchè occorre non dimenticare che quest'urgenza era in parte appunto determinata dalla necessità di provvedere uniformemente ed efficacemente alle misure di polizia e sicurezza delle miniere.

Orbene, quando la questione della polizia delle miniere sarà risolta, attendiamo ancora di vederne gli effetti: soltanto dopo parecchi anni questi effetti saranno così palesi, come è utile che siano, prima di entrare di nuovo a legiferare nella materia. Pertanto, io oserò unirmi all'invito fatto dall'onorevole Filo-Astolfone all'egregia Commissione che ha esaminato il disegno di legge, perchè non voglia insistere nel suo ordine del giorno; e se vuole insistervi, accetti almeno la formola più larga che ha proposto l'onorevole Cambray-Digny; non pregiudicando cioè fin d'ora il problema. Ed è inutile aggiungere che non potrei concordare con le idee e le modificazioni proposte dall'onorevole Bianchi Emilio, perchè condurrebbe a indicare sino da oggi la soluzione che la Camera preferisce.

Ora venendo agli articoli 8 e 9, intorno ai quali attirò l'attenzione della Camera l'onorevole Brunicardi, io non penso che essi abbiano ad essere così inceppativi dell'industria mineraria come egli ha detto.

Io non vedo il perchè non si possa, con opportuno regolamento, determinare il quantitativo dei materiali esplosivi ed accensibili che è lecito di conservare nei sotterranei di qualunque miniera, bene inteso disponendo e proporzionando questo quantitativo alle necessità dei lavori e indicando a quale distanza, in quali località e con quali cautele i depositi debbono essere conservati.

A me pare poi un po' eccessiva anche la obiezione fatta dall'onorevole Brunicardi intorno alla possibilità del divieto dell'uso delle mine in taluni lavori minerari.

Perchè egli diceva essere assolutamente impossibile prevedere nelle gallerie dove e come possono svilupparsi i gaz che dareb-

bero luogo a pericoli, qualora si continuasse il lavoro mediante le mine. È vero purtroppo che la materia si presta, direi quasi, a molti pericoli imprevedibili. Ma è pur vero che ogni lavoro minerario e sotterraneo, ha determinati caratteri; ed oggi, col progresso della scienza, non è sempre impossibile, anzi non è difficile, anche *a priori*, determinare se l'impiego degli esplosivi offra o no pericolo.

Per cui io non saprei trovare, ripeto, gli articoli 8 e 9 eccessivamente inceppativi del lavoro minerario, come in genere non temo che l'applicazione delle presenti misure di polizia abbiano a riuscire incompatibili con le esigenze dell'industria. Io non posso d'altronde tacere che la presente legge riproduce molte delle disposizioni già attuate in gran parte d'Italia, e che non hanno mai portato i nocivi effetti che ne teme l'onorevole Brunicardi.

Piuttosto, io vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra un neo che parmi si trovi nell'articolo 16 della Commissione. Quell'articolo dice:

« Le prescrizioni emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere, vengono notificate agli *esercenti*, ai *direttori* ed ai *sorveglianti* per mezzo del sindaco del Comune ove esse si trovano. »

È ben vero che la Commissione mitiga questo cumulo di notifiche, indicando nella relazione che ciascuna di quelle persone deve avere eletto domicilio nel Comune dove esiste la miniera. Ma tuttavia io credo che vi sia un eccesso di precauzione e che questo eccesso, lungi dal fare ottenere con maggior sicurezza e rapidità gli effetti che l'articolo 16 si propone, porti ad un risultato tutto diverso, un risultato al rovescio.

L'obbligo della molteplicità delle notifiche se non esattamente adempiuto, può anzitutto creare degli argomenti di difesa per coloro a cui erano rivolte, e che non si conformarono alle prescrizioni.

In secondo luogo non mi dissimulo che prescrizioni emanate a un numero eccessivo di esecutori possono far nascere difficoltà di interpretazione, che impiccino anzichè agevolare l'esecuzione dell'ordine così come è stato emanato dal prefetto o dall'ingegnere delle miniere.

In terzo luogo, l'ordine dato senza l'osservanza della gerarchia può far nascere con-

fitti di attribuzioni o di disciplina. Parmi quindi che allorchè si fa una ingiunzione all' esercente ed al suo rappresentante, si possa avere tutta la sicurezza che l'ordine sarà eseguito, ed in caso contrario si ha subito di fronte il colpevole che dovrà rispondere per la sua negligenza e per la sua opposizione. Pertanto desidererei che fosse semplificata la dizione di questo articolo, e pregherei la Commissione di farlo, non potendo io in questa sede presentare la proposta come un emendamento.

E poichè parlo di emendamenti sono di accordo coll'osservazione e cogli emendamenti proposti dall'onorevole Colajanni agli articoli 1 e 13; anzi mi pare che egli prevedesse una parte degl'inconvenienti cui io ho accennato parlando dell'articolo 16, laddove l'onorevole Colajanni propone che nell'articolo 1 si sostituiscano alle parole *delle persone* le altre: *della persona* per indicare chi debba rispondere di fronte all'autorità. E con ciò ho terminato.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, potrebbe parlare, se crede, l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Il disegno di legge che sta dinanzi alla Camera, certamente, non esaurisce tutta quanta la materia della legislazione mineraria, ne è diretto allo scopo di esaurirla; restano ancora i due importanti argomenti che si riferiscono alla natura del diritto di proprietà del sottosuolo, e quindi alle escavazioni ed alle ricerche; resta l'altra parte, non meno importante, con la quale devono dettarsi le norme relative al modo di dare uno svolgimento più proficuo alla industria mineraria, rimuovendo tutti quegli ostacoli che allo sviluppo della industria medesima si frappongono; così, le disposizioni relative ai consorzi, ai passaggi, alle espropriazioni, ed in genere quelle disposizioni che, nei precedenti disegni di legge, costituivano un primo titolo che, oggi, il ministro Lacava ha abbandonato.

Al di sopra di codesto interesse relevantissimo, come l'onorevole Brunicardi faceva rilevare, ma pur sempre materiale ed economico sta però un'interesse morale e sociale di più alta importanza, ed è quello che consiste nella tutela dei lavoratori, nella garanzia della sicurezza dei lavori. Il Governo, con questo disegno di legge, ha voluto raggiungere appunto codesto intento.

È un argomento il quale non può dar luogo a seria disputa, sia perchè già lungamente studiato, sia perchè comprende disposizioni generali sulle quali è facile andar tutti d'accordo. È una legge di tutela e di sicurezza; e, per questa ragione sola, dovrebbe considerarsi come urgente, come tale da dovere essere anteposta a tutte le altre. Finalmente, è un argomento che, in Italia, è meno degli altri regolato; in quanto che non bisogna dimenticare che, mentre, come l'onorevole Colajanni osservava, la Sicilia ha nelle sue miniere un numero di operai che corrisponde a più che la metà di quelli che sono applicati a questa industria in tutta Italia, è regolata, per la loro polizia, dal Regio Decreto del 1865, il quale dà alcune disposizioni savie, se si vuole, ma che, appunto, per essere meramente regolamentari, non possono essere accompagnate da sanzione penale.

Quindi si presentava più urgente, più necessario, perchè inteso alla tutela degli operai, questo disegno di legge.

E mentre rispetto agli altri due punti che concernono la natura del diritto minerario, e le norme relative allo sviluppo dell'industria, vigono ancora in Italia leggi svariate sì, ma che pure, in qualche modo, provvedono a codesti bisogni, mentre le disposizioni di legge riguardanti codesti due punti, potevano facilmente dar luogo a gravi discussioni, come altra volta, fino a compromettere l'intera legge anco nelle altre sue parti; il ministro ha creduto di stralciarne una parte, ed ha presentato questo disegno di legge il quale, a differenza di quelli precedenti dell'onorevole Grimaldi e dell'onorevole Miceli, non comprende neppure le disposizioni sui consorzi, sui passaggi, e le espropriazioni, sebbene questa sia pure una importante materia. Quando, nel 1886, l'onorevole Grimaldi presentò quel disegno di legge a cui il presente principalmente s'informa, bastò che il Senato proponesse ed il ministro accettasse d'introdurvi un fatale articolo 26 che riguardava il diritto di ricerca del minerale, per comprometterne la riuscita ed impedire che venisse approvato. Tutto ciò accadde solo perchè, intorno a quella modesta e isolata disposizione, non fu possibile formare una maggioranza concorde.

Ammaestrato da codesta esperienza, l'onorevole ministro Lacava ha presentato soltanto la parte relativa alla polizia dei lavori, e secondo la Commissione, ha fatto benissimo.

Era naturale che quello stesso ministro, il quale presentava il disegno di legge sugli infortuni del lavoro e si propone di vederlo presto tradotto in legge dello Stato, dovesse contemporaneamente provvedere alla polizia dei lavori, opportunamente tutelando la sicurezza e l'incolumità personale dei lavoratori.

Sarebbe quasi un'ironia dettare una legge informata al concetto d'assicurare una indennità ai lavoratori e alle loro famiglie in caso di infortunii, e non provvedere, in alcun modo, con una legge come questa, a diminuire gli infortunii, i quali disgraziatamente vanno tutti i giorni aumentando di numero in Italia.

La Camera, quindi, deve dar lode (come gliene dà la Commissione) al ministro di aver seguito questo concetto, e la sua lode deve manifestare nell'unico modo in cui le Assemblee possono manifestarla, cioè, approvando il disegno di legge.

Il disegno di legge parte dal concetto di dare non già tutte le norme di polizia che si possono riferire ai singoli casi di lavorazioni delle miniere nei vari luoghi, nè tampoco dare disposizioni le quali possono essere applicabili a ciascuna miniera, qualunque sia la natura sua, e qualunque sia il modo di lavorazione che vi è applicato. Il disegno di legge non fa che dettare le norme generali, per determinare la responsabilità dei disastri, affinché si sappia chi, in caso di disastro, debba essere chiamato non solo civilmente, (perchè a questo provvedono le leggi civili) ma anche penalmente responsabile, stabilire i limiti delle prescrizioni preventive che si possono dare in nome della sicurezza, dettare norme per regolare l'ingerenza dell'autorità nei casi d'infortunio, dare sanzioni penali per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

Tutto il resto è riservato ai provvedimenti che devono essere emanati dall'autorità prefettizia, e in parte anche contenuti nel regolamento, che dovrà illustrare la legge vigente.

Qualcuno vorrebbe (come in alcuno dei precedenti disegni di legge si era fatto) che si stabilisse nella legge la sanzione penale, lasciando l'argomento della polizia per intero al regolamento.

Questo, però, non sarebbe un sistema corretto, anzi pericoloso. Imperocchè vi sono disposizioni necessarie nell'interesse della sicurezza e della polizia, le quali toccano diritti

così sostanziali, che, con un regolamento e con un Reale Decreto, non si possono dare.

Ad esempio, nel disegno di legge che abbiamo sott'occhio, vi sono disposizioni che riguardano la dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere da farsi nell'interesse della sicurezza delle miniere, altre che riguardano l'obbligo che si può imporre ai proprietari di più miniere vicine di un'unica direzione; ora queste disposizioni non avrebbero potuto formare, legalmente, parte di regolamento, ma devono essere comprese nella legge.

Non credo che sia questo il momento di discutere le osservazioni che, sui singoli articoli, e specialmente agli articoli 8, 9 e 16 sono state specialmente fatte dagli onorevoli Brunicardi e Rubini; lo faremo nella discussione degli articoli.

Dirò, soltanto, che la Commissione si è fatta uno scrupoloso dovere di esaminare se il disegno di legge sotto colore di favorire e di proteggere la sicurezza dei lavori e dei lavoratori, poteva, in qualche modo, costituire un inceppamento all'industria privata.

La Commissione ha creduto e crede che il principio, da osservarsi in modo speciale in una legge come questa, sia di lasciare all'iniziativa dell'industria privata liberissimo il campo nella scelta dei modi di lavorazione, nello svolgimento dell'industria mineraria, la quale, come tutte le altre industrie, male patisce freni e disposizioni restrittive.

Essa, però, ha creduto che la legge dovesse essere vigile e cauta e che dovesse essere riserbato all'autorità pubblica il diritto di impedire tuttociò che potesse compromettere, in qualsiasi parte e sotto qualsiasi aspetto, la sicurezza dei lavori.

Questa ingerenza, piuttosto negativa che positiva, è la sola che la Commissione ha creduto si potesse riserbare al legislatore ed alla pubblica autorità nell'esercizio dell'industria sotto l'aspetto della polizia e della sicurezza; ed esaminando, sotto questo aspetto, il disegno di legge, ha creduto, e lo dico sin d'ora, che non vi sia nulla nel disegno di legge da modificare tranne quello che essa stessa ha modificato con i pochi emendamenti che propone.

Non si può dire che questa legge colpisca troppo severamente gli industriali. Essa è diretta a prevenire i disastri e gli eccidi che pur troppo accadono non solo nelle miniere ma anche nelle cave che si esercitano

a cielo aperto, e gli esercenti per i primi hanno dalle sue provvide disposizioni molto da guadagnare, imperocchè, nei giorni del disastro, se il lutto piomba sulla famiglia dell'operaio, anco l'industriale è colpito da spaventevoli rovine e da dolorose responsabilità.

Non soltanto gli operai, ma anche gli industriali devono, quindi, far plauso a questa legge; e all'onorevole Brunnicardi che manifesta timori per gl'industriale, devo dire che, in seno alla Commissione, sono pervenute, in questi giorni, memorie di direttori di importanti miniere e pure nessuno ha combattuto il concetto della legge, limitandosi a fare alcune osservazioni, di alcune delle quali è stato tenuto il meritato conto, nell'esame del disegno di legge. Questo, però, non si può considerare che come un primo passo nella via della legislazione mineraria.

Ho già detto che il disegno non esaurisce il vastissimo tema, ma contempla la parte più urgente di questa legislazione.

In Italia, ben ricordava l'onorevole Brunnicardi, abbiamo quindici leggi diverse che regolano questa materia.

In regioni ristrette, come la Toscana, abbiamo non solo varie leggi, ma anche vari sistemi, per quello che riguarda il diritto minerario; perchè quello che si chiama il sistema toscano ed anche classico (per quanto qualcuno su questo epiteto, faccia le debite e forse non infondate riserve) è in vigore per un motuproprio del 1788 in una parte della Toscana; ma, per le miniere dell'Elba, e per quelle del territorio di Piombino, vige un sistema opposto, il sistema *regale* o *feudale*, nella sua più genuina e più brutale espressione; vale a dire il sottosuolo è di esclusiva proprietà dello Stato, che ne può disporre a favore di chicchessia, e non a favore dello scopritore, soltanto, come per la disposizione della legge del 1859; e per le regole del così detto diritto industriale che, per contrario, vige nell'ex-Ducato lucchese. Sicchè, nella sola Toscana, regione sovrabbondante di miniere, esistono tre sistemi diversi di legislazione, opposti l'uno all'altro.

Lo stesso diciamo dell'ex-reame delle Due Sicilie, poichè, mentre nella Sicilia esiste quello stesso principio che vige in Toscana, e che fa del sottosuolo una proprietà unica col soprassuolo; nell'ex-reame di Napoli esiste, come osservava l'onorevole amico mio Bian-

chi, un sistema misto; salvo che, per le miniere di sal gemma fossile, per le quali esiste il sistema regale. Dunque anche nell'ex-reame di Napoli abbiamo tre sistemi diversi ed opposti di legislazione mineraria.

Di fronte, o signori, a questa confusione di cose, si può essere, come nella maggioranza della Commissione eravamo, convinti, che il concetto dell'unificazione legislativa non sia una condizione necessaria dell'unità politica, quando non si tratti di legge fondamentale; si può essere convinti che, in alcune materie, le tradizioni, gl'interessi, le relazioni economiche profondamente radicate rendano pericolosi i radicali mutamenti, ma non poteva non sorgere spontaneo il pensiero che qualcosa vi sia da fare in Italia, nel senso della unificazione, anco se, per organo dei vari uffici, non fosse giunta la voce della Camera che a questo ci confortava.

La Commissione si occupò di questo argomento ed ha concretato il suo concetto in un ordine del giorno di cui vado a spiegare brevemente il significato.

Ho premesso che, nella Commissione non prevalse niente affatto il concetto (nè l'ordine del giorno lo esprime) che si debba stabilire al più presto per tutta l'Italia una legge unica, la quale si pronunzi in modo assoluto o pel diritto classico o pel diritto industriale, o per il diritto misto, sostenuto dal mio amico onorevole Bianchi, ma la Commissione ha dovuto considerare che troppo vari e profondamente diversi sono, anche per quello che riguarda i diritti minerari, i sistemi, perchè tutti debbano riguardarsi indifferentemente accettabili e non uno solo possa essere, senza danno eliminato.

Non dovremo dunque sperare di trovarsi concordi neppure nel combattere e nell'abbandonare il sistema, per cui si considera la miniera ed il sottosuolo come una regalia pura e semplice dello Stato?

Per quanto diversamente si possa apprezzare in questo campo, e in molti altri ancora, il significato delle parole libertà e progresso, non mi pare che si potrebbe mai arrivare fino a considerare come il più liberale e il migliore quel concetto, pel quale la miniera è una vera e propria regalia dello Stato, nel senso che possa disporne, a talento suo, calpestando anche i diritti dello scopritore.

Qualcosa da fare adunque in senso di maggiore uniformità, v'è anche in codesto campo;

ma in tutti i modi, o signori, non è questo l'unico lato, da cui il problema della unificazione, si debba studiare.

Vi è l'altro, che sta giustamente a cuore all'onorevole Brunicardi ed a tutti quelli, che, come lui, si occupano e si preoccupano del progresso delle industrie in Italia:

Alludo a ciò che riguarda le norme per agevolare il più utile, il più proficuo esercizio della industria mineraria, rimuovendo gli ostacoli, che si oppongono allo svolgimento della industria stessa.

In Italia, per esempio, non abbiamo che in poche parti applicata la legislazione, che riguarda i consorzi, per le miniere; mentre per la industria agricola il Codice civile regola la materia dei consorzi, istituisce le servitù *legali* di passo sul fondo altrui, provvede insomma al suo migliore e più utile svolgimento.

Tutto questo, nella maggior parte d'Italia, non si concede alla industria mineraria, la quale ha pure la sua grande importanza se si considera specialmente che quando le norme indispensabili perchè la industria mineraria utilmente progredisca fossero sapientemente adottate, potrebbero servire a correggere i difetti inerenti ad alcuni dei sistemi in vigore.

Così, per esempio, mentre si rimprovera al sistema così detto classico, pel quale la proprietà del sottosuolo è confusa con la proprietà del soprassuolo, l'inconveniente che gli strati sotterranei della miniera debbano subire le accidentalità e le suddivisioni delle linee verticali, che stanno a rappresentare il frazionamento del soprassuolo, quando fossero date delle norme, dirette alla costituzione dei consorzi fra i proprietari di miniere contigue gli inconvenienti derivanti da codesto stato di cose, creato da codesto modo di considerare il diritto di proprietà del sottosuolo, verrebbero in gran parte eliminati. Codeste norme sono a senso mio e credo che debbano esserlo anche a senso della maggioranza della Camera, le più importanti e le più decisive per l'avvenire dell'industria mineraria. E se così è, io non vedo che alcuno, ad esempio, potrebbe, aver ragione di tremare per i minacciati interessi della propria regione, per l'incolumità dei diritti classici, quando una savia legislazione stabilisse una norma unica per tutta l'Italia su questo argomento. Se diverso può essere il modo di apprezzare la

natura del diritto minerario, non può essere differente in nessuna parte d'Italia, nè in minor misura sentito, nè con minore affetto desiderato lo svolgimento e il progresso di questo ramo d'industria.

La Commissione ha quindi pensato che sul problema della unificazione della legge mineraria fosse opportuno di portare studii ulteriori, ma non si è dissimulata le difficoltà che precedenti progetti hanno sollevato soltanto perchè in un articolo si accennava a voler estendere a tutto il Regno quel principio classico, rispetto al quale l'onorevole mio amico Bianchi vorrebbe che oggi prendessimo una deliberazione, che certamente pregiudicherebbe alquanto l'avvenire.

Si è ben guardata quindi la Commissione dal chiedere al Governo di presentare un disegno di legge unico sulle miniere in tutta l'Italia, ma lo ha invitato a studiare se e fino a qual punto si potesse unificare in Italia la legge mineraria: lo ha, in altri termini, invitato a studiare il problema e a risolverlo, ma non gli ha chiesto di risolverlo piuttosto in un senso che in un altro.

E dir questo, o signori, non è niente affatto pregiudicare, come teme l'onorevole Cambrey-Digny, il principio dell'unificazione, ma è unicamente invitare il Governo ad esaminare in quali parti della legislazione mineraria, si potrà introdurre unità.

Questo è il puro e semplice concetto del nostro ordine del giorno, rispetto al quale, se le nostre dichiarazioni non valessero, credo che anche l'onorevole ministro, che ha già dichiarato di accettarlo, potrà con le sue stesse dichiarazioni più ampiamente rassicurare coloro che avessero ancora dubbi in contrario.

È inutile, dopo ciò, che io dichiaro come la Commissione non è niente affatto disposta ad accettare la modificazione portata all'ordine del giorno dall'onorevole mio amico Bianchi; in quanto che con questa modificazione si verrebbe oggi a dare un voto che comprometterebbe la Camera, senza neppure un sufficiente studio preventivo, e la condurrebbe a pregiudicare con una improvvisata deliberazione la questione dell'accettazione del principio classico toscano, relativamente alla proprietà del sottosuolo, uniformandola con quella del soprassuolo.

La Commissione non è neppure disposta ad accettare l'emendamento introdotto dall'onorevole Cambrey-Digny, perchè quando

si tenga conto di queste spiegazioni, e si abbia specialmente riguardo al tenore letterale del nostro ordine del giorno, si comprenderà come non sia fondato il suo timore che si voglia *a priori* stabilire la necessità di unificare il principio fondamentale della legislazione mineraria, risolvendo quel problema sul quale s'invita invece il Governo a fare i suoi studi.

L'onorevole Rubini, più radicale degli altri, ha detto: rinviemo a tempo lungo gli studi ulteriori sulla legislazione mineraria; oggi provvediamo ad un interesse urgente, che è quello della tutela dei lavoratori, e bene stà; ma vediamo questa legge alla pratica, quando l'avremo avuta per qualche anno in vigore, allora ci decideremo a studiare il problema della legislazione mineraria. Io non vedo, egli dice, la necessità di invitare il Governo ad una sollecita soluzione di questo problema.

Veramente da un egregio collega come l'onorevole Rubini, che credo sia anche un distinto industriale, avrei atteso una raccomandazione in senso opposto, ed avrei sperato che egli si fosse unito a noi per pregare il Governo di sollecitare tutto ciò che manca ancora al completamento della legislazione mineraria, non fosse altro che per dettare quelle disposizioni, le quali possono credersi necessarie allo svolgimento migliore, più utile, più efficace, più proficuo dell'industria mineraria.

Rubini. Domando di parlare.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Quindi mi sarei per lo meno atteso, che egli avesse riconosciuto con noi che, provvedendo alla polizia dei lavori, si dovesse, con una legge da presentarsi prossimamente, pensare all'incremento di cotesti lavori e, provvedendo alla sorte degli operai, non si dovesse come diceva l'onorevole Brunicardi, dimenticare quello degli industriali.

Invece, se io non ho mal compreso il pensiero dell'onorevole Rubini, a me è sembrato che egli vorrebbe completamente rimandare ad altro tempo tutto quello che si riferisce alla legislazione mineraria, e non soltanto quello, su cui si sollevano maggiormente i dubbi e le difficoltà degli onorevoli Fili-Astolfone ed altri, vale a dire sulla definizione della natura del diritto minerario, delle escavazioni e delle ricerche, ma anche tutto

quello che si riferisce alle norme per l'esercizio dell'industria.

La Commissione non può seguire l'onorevole Rubini, perchè essa è pienamente convinta, come credo lo sia la maggioranza della Camera, che questo non si possa considerare che come un primo passo nella via della legislazione mineraria e che prossimamente se ne debba fare un altro nel senso, per lo meno, di proteggere e di incoraggiare questa industria.

Del resto, non bisogna dimenticare che tutto quanto si riferisce ai consorzi, alle espropriazioni, ai diritti di passaggio, ramo importantissimo per l'industria mineraria, ha formato oggetto di molteplici disegni di legge, presentati dal 1862 fino ad oggi su questa materia e se vi sono stati ministri proponenti, i quali hanno creduto di potere abbandonare la parte relativa alla definizione della natura del diritto di escavazione e della proprietà del sottosuolo; ve ne sono stati altri che hanno creduto di potere abbandonare le norme relative alla polizia dei lavori delle minière, cave e torbiere; nessuno, nè Pepoli, nè Broglio, nè Ciccone, nè Castagnola, nè Finali, nè tutti gli altri, che presentarono disegni di legge su questa materia, ha mai ritenuto inutile di dettare le norme che si riferiscono ai consorzi, ai passaggi, alle espropriazioni, all'esercizio insomma dell'industria mineraria.

Il progetto Grimaldi di cui l'attuale è figlio legittimo comprendeva anche questa parte importante e fu discusso ed approvato per due volte al Senato; venne alla Camera e fu esaminato da due Commissioni, le quali furono concordi su tale argomento come su quello della polizia dei lavori.

V'è dunque questo lato della legislazione mineraria d'incontestabile utilità, lasciato dall'onorevole Lacava in disparte unicamente per non compromettere la riuscita finale di ciò che sembrava a ragione più urgente; è lavoro già pronto e riconosciuto buono nè v'è ragione per rimandarlo a tempo indeterminato e perchè la Commissione s'induca ad accettare la raccomandazione dell'onorevole Rubini di abbandonare completamente il suo ordine del giorno.

Spero che la maggioranza della Camera sarà d'accordo con la Commissione nel riconoscere invece urgente che il problema della legislazione mineraria si studi, ripeto, non nel senso d'imporre assolutamente in tutte

le parti di questa legislazione per tutta l'Italia, un principio fondamentale unico, ma nel senso di vedere se ed in quanto il concetto della unificazione si possa applicare anche alla legislazione mineraria ed il nostro ordine del giorno in questo senso non potrebbe essere più chiaro. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Debbo, prima di difendermi, e fors'anche, difendendomi, un pochino offendere, ringraziare il relatore per le parole cortesi che egli mi indirizzava.

A me pare che l'onorevole relatore abbia dato un'interpretazione troppo larga alle mie raccomandazioni. Io dissi, semplicemente, questo, che non ravvisava una estrema urgenza di provvedere a risolvere sollecitamente e completamente il problema della unificazione delle leggi minerarie in Italia, come è raccomandato nell'ordine del giorno della Commissione.

Non ravvisava tutta questa urgenza, specialmente oggi, che facciamo un altro passo importante appunto verso quella unificazione, col togliere gli inconvenienti che si riferiscono alla sicurezza delle persone. Perchè, innanzi tutto, o signori, le persone e poi le cose.

E questo mio pensiero parmi abbastanza giustificato dal prospetto degli infortuni che avvengono nelle miniere italiane, riprodotti a pag. 20 e 21 della bella e dotta relazione della Giunta parlamentare.

Il mio pensiero, adunque, non fu eccessivo, mentre l'onorevole relatore, di fronte alle varie opposizioni sollevate dall'ordine del giorno, tentò di mitigarne il senso. Se si tratta soltanto di invitare il Governo a studiare, se questo è il significato dell'ordine del giorno, io non mi oppongo, come nemmeno mi sono opposto. Ma, in verità, esso suona diverso, perchè invita il Governo a provvedere alla completa e sollecita unificazione delle leggi che regolano la materia. Ciò essendo, preferirei di unirmi alla proposta dell'onorevole Fili-Astolfone, ed in via subordinata, qualora essa non fosse accettata dalla Commissione, di associarmi alla preghiera fatta dall'egregio Cambray-Digny, di togliere dall'ordine del giorno la parola, forse la più significativa e imperativa, e cioè, la parola unificare.

Così ridotta la mia proposta non credo meritasse dall'onorevole relatore le censure che

ha fatte combinandole anche con un supposto tepore mio per gli interessi industriali. Ora ciò non è punto esatto, onorevole relatore. Gli interessi industriali possono essere molto più offesi, egregio relatore, da una precipitata soluzione e dal continuo mutare delle legislazioni che da una legislazione poco perfetta la quale però lasci agli industriali, a coloro che debbono estrinsecare la loro opera sotto il suo impero, la piena sicurezza della sua durata.

La sicurezza che una legge non verrà modificata ad ogni momento è uno degli elementi più preziosi per il lavoro industriale; perciò reputo poco opportuno che l'industria oggi sia sottoposta ad una minaccia di rapidi e profondi mutamenti legislativi. Inoltre non crede il relatore che l'esperienza derivante dall'applicazione della legge, e che io limito a 4 o 5 anni, non possa fornire altri elementi utili o necessari per la compilazione della futura riforma mineraria?

Per credere il contrario bisognerebbe supporre che l'esperienza a nulla giova.

A mio avviso, dunque, se la Commissione accoglie il concetto dell'onorevole Fili-Astolfone farà bene; se poi non l'accoglie, mi fo lecito di raccomandarle almeno di non accentuare troppo il significato e la portata del suo ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Ringrazio l'onorevole relatore e gli rendo pubblico omaggio per la elaborata e dotta relazione la quale ha eliminato molte difficoltà che poteva incontrare la legge nella discussione, e lo ringrazio ancora per le parole benevole allo indirizzo del ministro. Quando io mi accinsi a presentare questo disegno di legge era mio primo pensiero di tentare una soluzione di tutto il problema minerario. Ma la discussione di oggi mi dimostra che ben mi apposi nell'attenermi ad un altro partito, cioè, a quello di procedere per gradi.

Come già vari oratori hanno fatto rilevare, il problema minerario in Italia è uno dei più difficili, sia perchè la materia è disciplinata da quindici leggi diverse, sia perchè non tutte le regioni d'Italia hanno lo stesso interesse e le stesse tradizioni in fatto di coltivazione di miniere. E non può essere diversamente, perchè la questione mineraria riguarda tre obietti: prima di tutto una que-

stione di proprietà; poi una questione industriale; in fine una questione di tutela dei lavoratori.

In un allegato che si trova tanto nella relazione ministeriale, quanto in quella della Commissione, sono menzionati venticinque disegni di legge e relazioni diverse su questi disegni, fra i quali quello presentato, fin dal 1862, dal ministro Pepoli e che fu ricordato in questa discussione da alcuni oratori.

Questo grande numero di disegni di legge vi prova la grave difficoltà di risolvere tutto il problema minerario. Onde io dissi: val meglio affrontare il problema punto per punto. E, siccome la questione più grave è quella della tutela degli operai (questione umanitaria, come or ora vi dirò), sulla quale quasi tutti i disegni di legge erano all'unisono, così mi accinsi a presentare soltanto quella parte che riflette questa materia. E mi guardai bene dall'entrare in tutte le altre questioni che possono avere attinenza con la proprietà e con la industria mineraria. Ed a ciò fare mi indusse pure il ricordo del quale è cenno nella relazione, di quella specie di conflitto che sorse tra il Senato e la Camera per un articolo che si riferiva ai semplici permessi di ricerca.

Dunque, io dicevo, mi sono attenuto soltanto a quella parte che riguarda la tutela dei lavoratori; e mi accorgo (e ne sono lieto) che tutti quelli che finora han preso parte a questa discussione, non uno si è mostrato contrario, in genere, a questo disegno di legge.

Egli è vero che qualcuno ha fatto delle osservazioni circa ad alcuni articoli, cioè sugli articoli 8, 9 e 13; ma, quando saremo alla discussione di essi, si potrà vedere se ci sia qualche cosa da modificare.

Sin d'ora avverto però l'onorevole Colajanni per il desiderio, che egli, come me, ha di fare che questo disegno giunga in porto che sarebbe bene che il suo emendamento all'articolo 13 fosse ritirato; poichè, come vi dirò quando lo discuteremo, sotto una forma anche indiretta può venire a turbare, o, per meglio dire, a risolvere una questione, che riguarda l'industria e la proprietà delle miniere.

Colajanni Napoleone. No.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio.

Ora, o signori, nessun Governo si può disinteressare della questione della tutela dei lavoratori nelle miniere. Non vi è nessuna na-

zione che non abbia legiferato su questo argomento, e noi veniamo tra gli ultimi. È una questione di civiltà e di umanità.

Abbiamo un regolamento, è vero, quello del 1865, ma, come si è detto, quel regolamento è insufficiente, poichè non vi sono sanzioni penali per le trasgressioni.

Ma io dico: cominciamo a fare qualche cosa; se mai vi sarà bisogno di altri provvedimenti li faremo. Io, per parte mia, credo che questo disegno di legge, sia un primo passo nella via di stabilire quella tutela degli operai, che sta tanto a cuore a tutti.

L'onorevole Brunicardi teme che questo disegno di legge possa essere d'inceppamento all'industria mineraria. Ed egli ha espresso il concetto che si vengano a tarpare le forze dell'iniziativa privata.

Io veramente dico di no, perchè questo disegno di legge non riguarda la coltivazione delle miniere, ma soltanto la sorveglianza sugli operai, che in esse lavorano. Dimodochè quell'iniziativa privata, che io per primo desidero che sia ardita ed efficace, non viene punto diminuita.

Il concetto di questo disegno di legge consiste, come diceva, nel tutelare la sicurezza del lavoro durante l'escavazione delle miniere, e nella protezione dei lavoratori. E il fondamento di esso consiste appunto in quella responsabilità, che noi diamo ad alcuni che dirigono o sorvegliano le miniere, senza la quale è naturale che non vi può essere alcuna tutela efficace dei lavoratori.

Osservo anche che questo disegno di legge giova agli interessi degli industriali, perchè mira a prevenire gl'infortuni. Noi tra breve dovremo occuparci anche della legge sugli infortuni del lavoro, ed è naturale che i provvedimenti, che ora voteremo, saranno già tanto di guadagnato, non solo per gli operai, ma per gli stessi industriali, i quali in caso d'infortuni sono obbligati a dare delle indennità.

Mi resta un'ultima parte da trattare: quella che riguarda l'ordine del giorno della Commissione.

L'onorevole relatore vi ha spiegato quale è il vero senso dell'ordine del giorno della Commissione. Egli vi ha detto chiaramente che non si intende con esso di fissare un solo criterio per risolvere il problema minerario e quindi non si esprime il desiderio che si presenti un unico disegno di legge che a

questo unico criterio si conformi; ma si desidera che il Governo nello studiare i diversi sistemi che governano attualmente l'industria mineraria in Italia cerchi in essi quelle parti che possono essere unificate.

Certamente alcune ve ne sono che si potranno unificare, come ve ne possono essere altre che potranno restare tal quali ora sono, o che il tempo risolverà.

Io quindi accetto l'ordine del giorno della Commissione in questo senso. E, per citare un esempio, già mi accingo a risolvere una delle questioni, con un disegno di legge che fra poco avrò l'onore di presentare alla Camera sui consorzi e sulle espropriazioni.

Ecco dunque una delle questioni che, senza toccare quella della proprietà, può venire dinanzi a voi e meritare i vostri suffragi.

In questo senso, ripeto, accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. L'ordine del giorno, mano mano che è stato interpretato dall'onorevole relatore ed anche dall'onorevole ministro, è divenuto, mi pare, quasi superfluo.

L'interpretazione, che essi gli danno è tale, che contraddice al suo significato letterale, che sarebbe favorevole al concetto di unificare tutta la nostra legislazione mineraria.

Ora che la Commissione ed il ministro formulino un ordine del giorno, in cui si dice che sarebbe utile armonizzare le disposizioni, che potranno essere contraddittorie nelle varie legislazioni minerarie, io lo comprendo; ma date le interpretazioni che di esso si sono date, a me pare che nè il ministro nè la Commissione dovrebbero insistere nella necessità di quest'ordine del giorno.

A meno che non sia questione di puntiglio, tanto il ministro che la Commissione potrebbero rinunciarvi.

Dirò anche che se fosse levata la parola *unificazione* l'ordine del giorno si potrebbe accettare, come anche se ne potrebbe accettare un altro che accenni alla necessità di armonizzare le diverse legislazioni minerarie: se ciò non si può fare, voteremo contro l'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Discacci l'onorevole collega Fili-Astolfone dalla sua mente

l'idea, che l'animo di alcuno della Commissione possa essere dominato da un puntiglio che porti ad insistere nell'ordine del giorno come è stato formulato.

La Commissione insiste perchè crede che dopo le spiegazioni date su questo ordine del giorno, il quale per sè era chiarissimo, nè di spiegazioni aveva bisogno, non si possa mai, in nessun caso e da nessuno, nè oggi, nè domani, nè in avvenire, dubitare che sia pregiudicata la questione nel senso dall'onorevole Fili-Astolfone temuto.

Egli chiede sia tolta dall'ordine del giorno la parola « unificazione; » il che vorrebbe dire invitare il Governo a studiare il problema delle leggi minerarie e nulla più.

Ora questo non corrisponde precisamente al concetto della Commissione, e non corrisponderà, io spero, al concetto della Camera; perchè mentre, come ho detto, la Commissione è d'opinione che l'unificazione non sia una condizione necessaria per una buona legge mineraria e che anzi sopra certi punti l'unificazione potrebbe essere un rimedio assai maggiore del male, non potrebbe mai scendere fino ad abbandonare quella parola « unificazione » che dovrà essere nel concetto suo, non la rima obbligata della legge futura, ma per lo meno il criterio su cui devono indirizzarsi gli studi intesi a prepararla.

Questo è il punto sul quale, non un puntiglio, ma una divisione d'idee esiste fra l'onorevole Fili-Astolfone e la Commissione.

Dopo queste dichiarazioni, ritengo non possa darsi al nostro ordine del giorno interpretazione diversa da quella che io ho ormai diffusamente spiegata, e confido che l'onorevole Fili-Astolfone vorrà senz'altro acquietarsi ed unirsi a noi nell'invito che, con la convinzione di far cosa utile e buona, rivolgiamo al Governo.

Presidente. Verremo ai voti.

La Commissione non accetta nè l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny nè quello dell'onorevole Bianchi?

Morelli-Gualtierotti, relatore. Non li accetta.

Presidente. L'onorevole ministro?...

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Accetto l'ordine del giorno della Commissione, in seguito al significato datovi dal relatore.

Fili-Astolfone. Ma almeno si adoperi la parola *risforma* invece di quella di *unificazione*;

la parola riforma è quella che si adopera nei codici.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. È lo stesso.

Fili-Astolfone. Mi permetta...

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone ha già parlato due volte...

Fili-Astolfone. È così raro il caso che io intrattenga la Camera che mi permetta, onorevole presidente, di aggiungere poche parole.

L'onorevole ministro mi ha invitato a recedere dalla mia proposta, dicendomi che la parola riforma e l'altra che vuole adoperare la Commissione significano nel caso la stessa cosa.

Non vede perciò per quale ragione la Commissione tenga tanto al vocabolo, che essa ha prescelto: tanto più che la parola riforma è indiscutibilmente più comprensiva.

Ecco perchè crediamo giusta la nostra insistenza.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny insiste nel suo emendamento?

Cambray-Digny. Sì, insisto.

Presidente. Allora metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, che consiste nel sopprimere la parola *unificazione* contenuta nell'ordine del giorno della Commissione.

(Non è approvato).

Viene ora un altro emendamento, quello dell'onorevole Bianchi Emilio.

Onorevole Bianchi, insiste nel suo emendamento?

Bianchi Emilio. Dichiaro di ritirare l'emendamento, perchè la Commissione dà all'ordine del giorno un significato, che rende inapplicabile l'emendamento mio. Dal momento che la Commissione dice che la completa unificazione delle leggi minerarie non equivale a risolvere il problema della proprietà delle miniere, non ho ragione di mantenere il mio emendamento.

Presidente. Metto a partito l'ordine del giorno della Commissione che rileggo:

« La Camera invita il Governo ad una sollecita e completa soluzione del problema della unificazione delle leggi minerarie in Italia, e passa alla discussione degli articoli. »

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni esercente di miniera, cava e torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone, alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il sindaco nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Colajanni e dei deputati Bovio, Riccardo Luzzatto, Barzilai, Stelluti-Scala, Soggi, Caldesi, Vendemini, Salemi-Oddo, Brunnicardi, Manganaro, che consiste nel sostituire alle parole « delle persone, alle quali » le parole « della persona, alla quale. »

L'onorevole Colajanni ha facoltà di parlare.

Colajanni Napoleone. La modificazione, apportata dall'emendamento a questo primo articolo, è semplicissima.

Là, dove si parla di responsabilità di diverse persone per la sorveglianza di una miniera, cava o torbiera, io vorrei che si dicesse semplicemente: « della persona alla quale è affidata la direzione della miniera ».

Due ragioni m'inducono a proporre questo emendamento. La prima è, che mi pare che si voglia gratuitamente arrecar molestia agli industriali moltiplicando le responsabilità; perchè, nell'articolo si legge che si debbono fare tante comunicazioni di nomi delle persone addette alla direzione e alla sorveglianza, e noi sappiamo che in una grande miniera tra la direzione e la sorveglianza moltissime sono le persone occupate.

Mi sembra altresì che quando dividiamo soverchiamente la responsabilità, questa si va attenuando, diminuisce e qualche volta si elimina, perchè allora ognuno riversa la sua responsabilità sugli altri. Al contrario quando noi chiamiamo responsabile il direttore di una miniera, noi avremo tutte le necessarie garanzie per la tutela della salute e della vita degli operai, che è nel nostro intendimento di ottenere senza arrecare molestie eccessive agl'industriali.

Io perciò vorrei che la Commissione consentisse ad accettare questo emendamento tanto più poi che nei singoli casi si andrebbe di fronte ad una doppia responsabilità, il che non sarebbe giusto.

Se avviene un disastro, per esempio, in

un riparto, che è sotto la sorveglianza di un impiegato, contemporaneamente si avrà la responsabilità anche del direttore; e così per un accidente avremo due responsabili.

Pregherei per conseguenza il Governo di volere accettare il mio emendamento, che limita la responsabilità al solo direttore della miniera. Sarà poi pensiero del direttore della miniera di proporre alla sorveglianza persone completamente idonee.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Io non posso proporre degli emendamenti, non avendoli presentati prima, sicchè prego la Commissione di fare sua quella modificazione all'articolo primo della legge, che ora propongo.

L'articolo primo della legge, probabilmente ha per iscopo di far conoscere, come ricordava l'onorevole Colajanni, quali siano i responsabili in caso d'infortunio, per l'ipotesi di inosservanza o delle disposizioni della legge o delle disposizioni, che l'autorità politica alla quale spetta la sorveglianza potrà imporre ai proprietari o agli esercenti delle miniere.

Ma, stando alla formula dell'articolo primo, non abbiamo altro obbligo negli esercenti se non quello di presentare il nome proprio e quello del direttore, come vorrebbe l'onorevole Colajanni, ovvero anche quelli dei sorveglianti, come proporrebbe la Commissione delle miniere.

La Commissione ha ricordato nella sua relazione opportunamente come sianvi delle materie, che hanno delle affinità molto prossime a quelle miniere, e per le quali si è trovato nella legge generale sulla pubblica sicurezza il modo di regolarne, con disposizioni preventive, l'esercizio.

E fra queste disposizioni preventive ha ricordato opportunamente la Commissione, l'articolo 28 della legge di pubblica sicurezza, relativo ad alcuni certificati d'idoneità, che per l'esercizio delle caldaie a vapore sono richieste dalla legge medesima. Io non sono riuscito a capire perchè non abbiano creduto la Commissione, o il Ministero, di applicare anche alle miniere la stessa disposizione, che l'articolo 28 di quella legge applica all'esercizio delle caldaie a vapore. L'ho compreso tanto meno inquantochè, non solo l'esercizio delle miniere può, d'ordinario, presentare pericoli molto più gravi che quelli dell'eser-

cizio delle caldaie a vapore, ma in un altro caso contemplato da questo stesso disegno di legge all'articolo 5°, per i casi in cui si venga a riconoscere la inidoneità delle persone preposte alla direzione ed alla sorveglianza, si dà la facoltà al prefetto, sentito l'ufficio tecnico, di emanare delle disposizioni relative a questa inidoneità. A me pare che il concetto che domina l'articolo 5° non possa esser diverso da quello che informa l'articolo 1°, e che potrebbe la Commissione, a complemento della sua proposta, cambiare la formula dell'articolo 1° in un'altra più rigorosa; stabilendo, che, oltre all'obbligo della presentazione del nome e cognome delle persone, ecc. ecc. (e parmi che si dovrebbe aggiungere: prima dell'attivazione della miniera), debba esistere anche l'obbligo che debba l'esercente ottenere il nulla osta da parte dell'autorità, che a ciò è preposta.

Presidente. Che cosa propone, onorevole Palberti?

Palberti. Non posso far proposta; perchè non me lo consente il regolamento. Ho pregato la Commissione di adottare un'altra dizione dell'articolo. Sentirò ciò che essa mi dirà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Rispondo, prima di tutto, all'onorevole Calajanni e ai colleghi che hanno presentato un emendamento a questo primo articolo.

L'emendamento, in sostanza, consisterebbe nell'escludere il sorvegliante dal novero di quelle persone, delle quali, prima dell'attivazione della miniera, dev'essere denunziato al sindaco, nome, cognome e domicilio, per la precipua ragione che, come dice l'onorevole Colajanni, la responsabilità suddivisa facilmente svanisce.

L'emendamento avrebbe dovuto colpire contemporaneamente l'articolo 1°, e l'articolo 17, perchè l'articolo 1°, per sè stesso, non è che una disposizione di legge intesa a preparare il modo di stabilire in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla polizia dei lavori, chi debba essere il responsabile; ed è appunto l'articolo 17 che ritiene responsabile l'esercente, il direttore e il sorvegliante.

All'onorevole Colajanni sembra eccessivo tener responsabile il sorvegliante, ma non sembra eccessivo tener responsabile l'eser-

cente, il quale può essere, come credo sia egli stesso, persona che abita molto distante dalla sua miniera, può essere anche una società...

Una voce a sinistra. Un corpo morale!

Morelli-Gualtierotti, relatore... Un corpo morale, o persona che dimori all'estero.

Non vedo quindi perchè la responsabilità, che gli pare eccessiva se addossata al sorvegliante, il quale è poi l'unico che abbia l'obbligo speciale di prendere tutte quelle misure e precauzioni, che gli sono state imposte per tutelare la vita dei lavoratori, non gli sembri eccessiva quando è addossata allo esercente.

Io prego l'onorevole Colajanni di esaminare lo stato delle cose, quale emerge dalle precise disposizioni della nostra legge per convincersi che la responsabilità collettiva dell'esercente, del direttore e del sorvegliante è una conseguenza logica del congegno della legge medesima.

Questa legge dà solo delle norme generali, le quali devono servire come substrato e come fondamento alle disposizioni speciali dei prefetti nei casi singoli. Se il prefetto ordina ad una determinata miniera un certo lavoro, che è necessario nell'interesse della sicurezza, oppure proibisce di fare cose pericolose per la vita e l'incolumità delle persone l'ordinanza prefettizia viene notificata, e noi abbiamo detto nell'articolo 16 che deve essere notificata all'esercente, al direttore e al sorvegliante.

Decorsi dieci giorni dalla notificazione, se gli interessati non hanno interposto reclamo al Ministero, l'ordinanza diviene esecutiva e ha forza di legge, a cui debbono uniformarsi tutti quelli dai quali dipende l'andamento della miniera.

Ora, onorevole Colajanni, non sembra a lei che se codeste disposizioni speciali date dall'autorità nell'interesse della sicurezza del lavoro e dell'incolumità personale dei lavoratori non sono osservate, la colpa sia comune all'esercente, il quale doveva ordinare e vigilare che codesto ordine, il quale è stato anche a lui notificato, fosse osservato, al direttore il quale aveva l'obbligo preciso e determinato di far eseguire codeste disposizioni, ed al sorvegliante il quale aveva l'obbligo di vedere se il direttore faceva il suo dovere?

Poste così le cose, l'onorevole Colajanni comprenderà come in caso di disastro non

v'è nulla di strano, neppure di fronte ai principî generali del diritto, che un fatto solo porti la responsabilità penale di più persone, quando tutte abbiano mancato all'osservanza del proprio dovere, ed il dovere dell'esercente, del direttore e del sorvegliante era precisamente quello di uniformarsi alle disposizioni prefettizie riguardanti la sicurezza dei lavori.

La Commissione ha creduto che in questo senso della responsabilità penale per l'inservanza delle disposizioni di polizia per i lavori delle miniere, cave e torbiere fosse da farsi qualcosa più di quello che il progetto del Ministero non aveva fatto.

Il Ministero proponeva di punire il solo esercente; e ciò sembrò troppo poco alla Commissione, perchè l'esercente in generale sarà invece quello che avrà un grado di responsabilità minore di tutti gli altri; ed ha incluso anche il direttore e il sorvegliante, perchè le è sembrato che su di essi debba ricadere principalmente codesta responsabilità, senza togliere però la responsabilità all'esercente, perchè non imponendosi dalla legge attuale di scegliere dei direttori muniti con certificati di idoneità e di abilitazione, ciò impone una maggiore vigilanza ed una maggiore oculatezza agli esercenti, sia nello andamento dei lavori, sia nella scelta delle persone che vi prepongono.

Il progetto Grimaldi portava una disposizione identica in tutto all'attuale articolo 1^o, ma le Commissioni non esclusero il sorvegliante, secondo il concetto che ora si propugna dall'onorevole Colajanni.

Quando però fra l'onorevole ministro Miceli e la Commissione presieduta dall'onorevole Cadolini si addivenne ad un ulteriore studio e ne venne alla luce un progetto unico concordato fra Commissione e ministro, prevalse senz'altro l'idea di non ammettere la eliminazione dapprima proposta ed il sorvegliante continuò a figurare nel testo dell'articolo 1^o.

Ciò vuol dire che dopo più maturo studio persone competentissime riconobbero doversi la responsabilità estendere anche al sorvegliante. Nè tema l'onorevole Colajanni che la responsabilità collettiva si risolva nella responsabilità di nessuno, chè in fondo questo è il movente delle sue osservazioni. Codesto timore sarebbe giustificato qualora la legge chiamasse alternativamente responsa-

bili o il direttore o l'esercente o il sorvegliante.

Il disegno di legge che esaminiamo li tiene invece responsabili tutti collettivamente e congiuntamente, nè parmi che l'onorevole Colajanni abbia ragione di temere che così non siasi fatto abbastanza per assicurare la punizione dei responsabili.

Le disposizioni penali di questa legge sono d'altronde abbastanza miti perchè si trovi eccessivo che per un fatto solo si rendano responsabili e si puniscano tre persone.

A noi d'altra parte è sembrato che con lo stabilire una responsabilità collettiva avremmo avuta la garanzia di una maggior vigilanza, e soprattutto quella di una reciproca vigilanza; c'è sembrato che così saremmo stati più sicuri che il direttore farà il suo dovere, e l'esercente e il sorvegliante nell'interesse comune vigileranno che il direttore lo faccia.

All'amico Palberti che ha fatto una raccomandazione, rispondo che l'osservazione sua involge una alta e grave questione, la questione cioè se convenga anche per la direzione delle miniere rendere obbligatorio un certificato di idoneità.

In Inghilterra il suo concetto è ampiamente applicato, inquanto per dirigere una miniera occorre avere un certificato d'idoneità di prima classe conseguito previo esame, e, non ostante questo, il direttore non è sicuro di rimanere al suo posto, perchè se non si dimostra abile, l'autorità può ordinare all'industriale di mandarlo via. Cotesto concetto era anche in un progetto presentato dall'onorevole Finali, su cui riferì una Commissione che ebbe a relatore l'onorevole Luzzatti. In esso si diceva esser riserbato al regolamento di stabilire le condizioni di idoneità dei direttori. Ma in tutti i successivi progetti, e così anche nel presente, cotesta condizione fu eliminata, nè la Commissione ha creduto di ripristinarla ritenendo che il diritto nell'autorità di poter far rimuovere quel direttore o quel sorvegliante che non si mostrassero all'altezza della loro posizione contenesse una guarentigia sufficiente al buon andamento dei lavori minerarii nel senso della polizia e della sicurezza.

Lo imporre un certificato di idoneità, che si dovrebbe richiedere per tutti i direttori di qualunque miniera, qualunque fosse la sua importanza, sembrò eccessivo per gli industriali che hanno l'obbligo di fare quanto si

deve in quel concetto di sicurezza che ispira la legge, ma non devono essere, oltre il bisogno, vessati.

Quanto il progetto di legge dispone in proposito sembrò bastare a poter assicurare che la incolumità dei lavoratori, e l'interesse pubblico venga sufficientemente tutelato: e quindi la Commissione non ha creduto nemmeno di accettare il concetto a cui faceva richiamo l'onorevole Palberti.

Presidente. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. All'onorevole Colajanni risponderò brevemente. Se si trattasse di miniere di poco conto comprendo che potrebbe adossarsi la responsabilità al solo direttore; ma noi spesso abbiamo miniere importanti nelle quali il direttore è distinto dal sorvegliante, come può avvenire che una persona può essere direttore di parecchie piccole miniere.

Ora, fino a tanto che si tratta di infortuni dipendenti da un piano generale di coltivazione, comprendo che n'è responsabile il direttore; ma talora avvengono degli infortuni di cui solo il sorvegliante è responsabile, perchè egli solo si trova nel caso di potere e dovere prevedere e provvedere ai mezzi per cui infortuni non dovessero avvenire. Ora, noi non diciamo: o il direttore o il sorvegliante; ma diciamo: il direttore ed il sorvegliante. Quindi, quando si tratta di applicare le pene stabilite, si vedrà se il direttore è più responsabile del sorvegliante, o viceversa. Ecco la ragione per cui si dice direttore e sorvegliante.

L'onorevole Colajanni sa che, in Sicilia, in generale, vi sono piccole miniere dirette spesso da semplici capi minatori, ma vi sono anche direttori che dirigono diverse miniere. Ora, obbligare costoro a correre per tutte le miniere, non è possibile, ed in questo caso il sorvegliante è responsabile più del direttore.

Ma io non tratto la questione di chi sia più o meno responsabile; osservo che noi diciamo che è responsabile tanto l'esercente, quanto il direttore, quanto il sorvegliante; ed aggiungo che il primo articolo non è che un avviamento alla determinazione della responsabilità.

Presidente. L'onorevole Colajanni insiste nel suo emendamento?

Colajanni Napoleone. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Palberti non può presentare proposte.

Metto a partito l'articolo 1° della Commissione, che è accettato dal ministro.

Esso è il seguente:

« Ogni esercente di miniera, cava e torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone, alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il sindaco nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 7 inclusivo).

« Art. 2. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano, con profili dei lavori eseguiti in esse, alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.

« Tale obbligo può essere esteso anche alle cave coltivate a cielo aperto, quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori.

« Una copia, messa annualmente al corrente, è conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.

« Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il prefetto ne ordina la rettificazione, ed, in caso di rifiuto, la formazione di ufficio a spese dello esercente. »

« Art. 3. Gli ingegneri e gli aiutanti del regio corpo delle miniere, od altri pubblici funzionari a ciò delegati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave di ogni genere e le torbiere.

« Gli esercenti hanno l'obbligo di agevolare loro tali visite e di fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti ed ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi. »

« Art. 4. I lavori delle miniere, cave e torbiere, devono essere condotti in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e da non compromettere la si-

curezza degli edifici, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi, attenendosi alle norme stabilite nei seguenti articoli, ed in generale a tutte le cautele suggerite dall'arte. »

« Art. 5. Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di una miniera o cava siano condotti in modo non conforme al disposto dell'articolo precedente, così da creare pericoli anche non immediati, ne riferisce al prefetto proponendo i provvedimenti necessari per evitare ogni pericolo.

« Il prefetto, uditi gli esercenti ed il predetto ingegnere, emanerà le disposizioni opportune.

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'interessato, potrà obbligare l'esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza della lavorazione a personale riconosciuto idoneo. »

« Art. 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

« Uguali distanze saranno osservate anche per trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

« Una maggior distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta dal prefetto sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile. »

« Art. 7. La cauzione, di cui al precedente articolo e stabilita con decreto del prefetto sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, deve essere prestata presso una cassa pubblica che sarà indicata dal prefetto stesso. »

« Art. 8. È vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e senza l'osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Accetto la modificazione portata dalla Com-

missione. Certamente, tuttociò che la Commissione ha detto sarebbe stato tenuto presente nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Questa era l'intenzione del Ministero.

Ma, poichè la Commissione ha voluto maggiormente precisare, accetto la modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. La Commissione è scesa nel concetto di fare questa aggiunta, perchè la dicitura troppo larga di questo articolo 8 poteva far supporre nell'articolo stesso una portata tale quale certamente non era nelle intenzioni del legislatore.

Col dire puramente e semplicemente che non possono tenersi materie esplosive od accensibili nei sotterranei, poteva farsi supporre che non si potesse tenere neppure un fiasco di petrolio nelle cantine.

La Commissione dunque ha limitato alla sua significazione vera il disposto di questo articolo, accennando che il permesso di tenere materie accensibili od esplosive doveva essere subordinato alle condizioni che il regolamento dovrà stabilire.

E queste condizioni dovranno essere con differenti criteri dettate e con riguardo alla specialità dei casi singoli perchè esistono miniere nelle quali può non essere pericoloso il deposito di certi esplosivi e di certe materie accensibili; per esempio, le miniere metalliche non presentano per questo lato gli stessi pericoli che presentano le miniere zolfifere; e d'altra parte per gli esplosivi il pericolo che deriva dal passaggio da un luogo ad un altro, da una temperatura ad un'altra, è molto maggiore di quello che può derivare dal tenerle depositate in un sotterraneo.

Risponderò poi all'onorevole Brunicardi, che aveva a questo articolo fatto alcune osservazioni, che gli articoli 8 e 9 contengono disposizioni non vietate, come egli diceva, nè tali da doversi considerare come resto di quegli antichi pregiudizi e di cautele non più ritenute oggi come necessarie, benchè potessero sembrarlo al tempo in cui fu presentato il progetto Pepoli.

Io gli posso dire invece che la legge inglese del 17 settembre 1887, che la legge russa del 22 febbraio 1880 ed il regolamento belga nell'aprile 1884, che, come vede, sono tutt'altro che leggi antiche, contengono dispo-

sizioni molto più rigorose di quelle contenute negli articoli 8 e 9 relativamente agli esplosivi ed alle mine.

Gli dirò che in Russia il capitolo della legge che si riferisce agli esplosivi e alle mine consta nientemeno che di 68 articoli, nei quali sono imposte così minuziose restrizioni che si direbbe quasi tradiscano una preoccupazione di natura diversa da quella del solo pericolo della esplosione di una miniera.

In Inghilterra, dove si sa che in materia mineraria vigono disposizioni larghissime, e molto liberali, nel senso classico di questa parola, e nel Belgio, che è un paese dove la libertà dell'industria si professa largamente, e dove l'industria fiorisce, consimili prescrizioni regolamentari esistono e sono di data recente.

Se neppure con una legge la quale deve tutelare la incolumità e la vita dei lavoratori si permette di stabilire qualche cautela opportuna anco a costo di urtare contro la libertà degli industriali, la quale non può esser mai intesa come libertà di compromettere la vita degli operai, è inutile il fare la legge.

Gli articoli 8 e 9 quali sono stati proposti dal Ministero e modificati dalla Commissione, possono quindi essere accettati senza timore di offendere in alcun modo l'industria.

Presidente. Metto a partito l'articolo 8 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 9. Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas od incendi, il prefetto sulla proposta di lui, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

« Dovrà del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo. »

(È approvato).

« Art. 10. Gli apparecchi di estrazione meccanica sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

« Il prefetto, udito l'ingegnere delle miniere,

potrà, a richiesta dell'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale, prescrivendo le necessarie cautele. »

(È approvato).

« Art. 11. Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione. Potrà essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico. »

« Art. 12. Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potrà prescrivere che siano assoggettati, in tutto o in parte, secondo che occorrerà, ad una Direzione unica, per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori. »

(È approvato).

Ora viene l'articolo 13, riguardo al quale l'onorevole Colajanni Napoleone ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Bovio, Stelluti-Scala, Sani, Caldesi, Vendemini, Salemi-Oddo, Brunicardi, Manganaro e Barzilai:

« Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione, lo scolo delle acque per il trasporto interno o esterno dei materiali e il loro deposito, per l'impianto di forni e di apparecchi di trattamento dei minerali ecc., ecc.

(Da aggiungere) *Rimane abolito il regolamento borbonico del 31 gennaio 1851 per la fusione del minerale zolfifero ancora vigente in Sicilia.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

Colajanni Napoleone. L'emendamento da noi proposto a quest'articolo ha un'importanza non lieve. Premetto che l'articolo, come era stato formulato nel progetto del Ministero, venne già leggermente modificato dalla Commissione, poichè, mentre l'articolo del Ministero diceva: *Le opere da farsi ecc.* fino alle

parole per regolarne la ventilazione, la Commissione vi ha aggiunto l'inciso: *lo scolo delle acque.*

Ora, poichè siamo entrati in questa via delle concessioni, vorrei introdurre in questo articolo ancora un altro inciso, che sarebbe questo: « per il trasporto interno o esterno dei materiali e il loro deposito, per l'impianto di forni e di apparecchi di trattamento dei minerali » ecc.

Proporrei inoltre che si aggiungesse il seguente capoverso: « Rimane abolito il regolamento borbonico del 31 gennaio 1851 per la fusione del minerale zolfifero, ancora vigente in Sicilia. »

Credo che la Commissione non troverà difficoltà ad accettare quella parte del mio emendamento, nella quale mi occupo del trasporto interno ed esterno del materiale e del deposito di questo.

Il dissidio potrebbe forse sorgere per quell'altra parte, in cui accenno all'impianto di forni e di apparecchi pel trattamento del minerale. A questo proposito mi riferisco al regolamento del 31 gennaio 1851, che vige in Sicilia pel trattamento degli zolfi. Questo regolamento è un capolavoro di arbitrio e di prepotenza, in nome degli interessi agricoli, contro gli interessi industriali. Perchè la Camera ne comprenda l'enormità, non ho che a citarne poche disposizioni.

Una di queste stabilisce che chiunque abbia una miglioria, delle viti, per esempio, o un albero, entro la distanza di 102 o 104 metri, può impedire in modo assoluto, e respingendo qualsiasi compenso, la fusione ed il trattamento dei minerali di zolfo.

Un'altra disposizione stabilisce che il minerale di zolfo non si può fondere se non in un determinato periodo dell'anno, e cioè dal 24 giugno sino al novembre.

Non fa d'uopo ch'io spenda parole per dimostrare quanto danno queste disposizioni arrecano all'industria mineraria.

Mi si dirà che il mio emendamento non ha ragione d'essere in questa legge, nella quale si tratta unicamente della sicurezza e della tutela degli operai?

Ma chiunque conosce la disposizione delle miniere di zolfo della Sicilia sa che esse si sviluppano ordinariamente in terreni rocciosi, alpestri, pericolosissimi; ora, non potendosi costruire i così detti *calcaroni* se non ad una distanza maggiore di 102 metri dalle mi-

glorie, si è costretti a costruirli appunto in luoghi difficili e scoscesi, dove perciò sono più probabile sventure, che colpiscono gli operai. Sotto questo punto di vista adunque io vorrei che la Commissione accettasse l'emendamento; tanto più che in tal modo la legge, la quale è abbastanza severa contro l'industria e contro gli industriali, offrirebbe loro anche qualche vantaggio, e perderebbe quel carattere odioso, che potrebbe avere pel complesso delle sue disposizioni. Se mi sono riferito al regolamento della Sicilia si è perchè, come la Camera comprenderà, dei 400,000 operai, che sono addetti alle miniere in tutta l'Italia, ben 266,000, secondo le statistiche presentate dalla Commissione, appartengono alle miniere della Sicilia.

Un'altra considerazione poi voglio sottoporre alla Commissione ed alla Camera.

Noi abbiamo avuto assicurazione dal ministro che quanto prima saranno presentati altri disegni di legge, che dovranno regolare tutta la materia mineraria. Ma io domando: in quale disegno di legge potrebbe entrare questa questione?

Certamente non nel disegno di legge sui consorzi obbligatori; non nel disegno di legge sulla proprietà delle miniere. Quindi mi parrebbe opportuno che in quest'occasione, anche a tutela della sicurezza degli operai, il Governo accettasse questo mio emendamento, che riuscirebbe di non lieve vantaggio alla industria degli zolfi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli-Gualtierotti, relatore. La Commissione ha introdotto nell'articolo proposto dal Ministero le parole: « o lo scolo delle acque » perchè è convinta che qualche volta dallo scolo imperfetto delle acque di una miniera possono derivare pericoli per la sicurezza dei lavori, e perchè queste parole esistevano già nella legge sardo-lombarda del 1859, nè la Commissione ha veduto una ragione sufficiente per toglierle. Però, come la Commissione ha creduto di dover introdurre questa modificazione, non crede di dover fare altrettanto per le modificazioni proposte dall'onorevole Colajanni, per quanto abbiano il loro fondamento giusto, in considerazioni di un ordine diverso da quello a cui si riferisce la presente legge.

Se, (parlo della prima modificazione proposta), se le opere necessarie per il trasporto

interno o esterno dei materiali e il loro deposito per l'impianto di forni e di apparecchi di trattamento dei minerali ecc. ecc., saranno opere che si presentano necessarie, nel senso che, non facendole, la sicurezza dei lavori possa esser compromessa, allora codeste opere, senza bisogno di questa aggiunta, rientreranno nelle disposizioni di questo articolo, nella dicitura cioè: « opere necessarie per garantirne la sicurezza » e non c'è bisogno di questa aggiunta.

Però l'onorevole Colajanni deve comprendere che se si fa l'aggiunta che egli ha indicato, tanto più che in gran parte codeste parole già figuravano in altri disegni di legge ad effetti diversi, ne potrà molto facilmente derivare che, allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavori subentrerà quello di agevolare l'esercizio dell'industria mineraria, che è uno scopo nobile e santo, sul quale desidero, e la Commissione lo ha ripetutamente detto, che il Ministero porti prontamente la sua attenzione, ma che non è lo scopo della legge attuale.

Di questi miglioramenti, di modificazioni conformi a quella che risulterebbe da questa prima aggiunta che l'onorevole Colajanni ci propone, la Commissione avrebbe dovuto introdurne molte nella legge attuale, se avesse dato retta a tutti i desiderii che le sono stati espressi dai coltivatori di miniere delle diverse parti del Regno; ma la Commissione ha dovuto resistere a codesta corrente, la quale tendeva a portarla al di fuori dell'orbita in cui deve rimanere ristretta la legge attuale.

Sarà opportuno che nelle disposizioni della legge che dovrà farsi, per dettare le norme dirette a favorire l'esercizio dell'industria, si tenga molto conto di questa prima raccomandazione che, sotto forma di aggiunta all'articolo, fa l'onorevole Colajanni, ma non sarebbe opportuno introdurla oggi in questa legge.

L'onorevole Colajanni dice: ma, allora, se avete sentito il bisogno di aggiungere le parole: « o lo scolo delle acque, » anche a proposito di codesta aggiunta si potrebbe ritorcere l'osservazione che voi avete fatta. È vero! Fino ad un certo punto la sua osservazione è anche giusta!

Ma egli deve considerare come dal momento che nell'articolo si era contemplata in modo speciale la ventilazione delle miniere, come era precisamente nella legge del 1859, la

Commissione ha temuto che, lasciando eliminate codeste parole e non introducendole, come era nella legge del 1859, si sarebbe potuto, dagli interpreti della legge, supporre che fosse stato in animo del legislatore di non contemplare più, fra i casi per i quali la dichiarazione di pubblica utilità può ordinarsi, questo speciale dello scolo delle acque.

È questa la ragione che ha indotto la Commissione a ripristinare cotesto inciso, del quale, senza di ciò, avrebbe potuto fare anco a meno.

Qualche cosa di simile all'aggiunta del Colajanni esisteva nell'articolo 1° del progetto Miceli e del testo concordato fra l'onorevole Miceli e la Commissione parlamentare; ma cotesto e gli altri progetti, non bisogna dimenticarlo, contemplavano non la sola polizia dei lavori, ma anco il più proficuo e più utile esercizio delle miniere. Quindi in quei progetti stava benissimo questa disposizione, che non starebbe bene invece nel progetto attuale.

La seconda modificazione, che introdurrebbe l'onorevole Colajanni all'articolo, consiste in un'altra aggiunta, con la quale si dichiara abrogato il regolamento borbonico del 31 gennaio 1851 per la fusione del minerale zolfifero.

Colajanni Napoleone. È un capolavoro!

Morelli-Guaitierotti, relatore. Io convergo con l'onorevole Colajanni che quel regolamento è grave, è enorme e che deve essere opprimente per l'industria zolfifera della Sicilia, perchè contiene disposizioni tali che sono eccessivamente protettive per l'industria agraria e assolutamente opprimenti per l'industria mineraria.

Questo regolamento, per ciò che si riferisce alla costruzione dei calcaroni, che sono quei recipienti di forma parallelepipeda o cilindrica, specie di fornaci, nelle quali si opera la fusione dello zolfo, stabilisce che non si possano costruire ad una distanza minore di 50 canne dai luoghi coltivati.

Tutti i coltivatori di miniere zolfifere di Sicilia si sentono danneggiati da cotesta disposizione perchè è difficile che, nelle vicinanze della miniera, si trovi il luogo più opportuno per costruire questi calcaroni senza urtare nelle proibizioni di questo regolamento.

Si aggiunge di più, che quando si contravvenga a cotesta disposizione, non basta

pagare l'indennità al proprietario del fondo, ma si devono pagare delle ammende che vanno da 300 a 500 ducati.

L'onorevole Colajanni giustamente osserva che ciò obbliga qualche volta a costruire i calcaroni in località che non sono le più adatte e comprendo benissimo come ciò accada, ma l'onorevole Colajanni deve persuadersi che mentre la Commissione è disposta a ritenere, come essa ritiene, che enormi siano le disposizioni di codesto regolamento borbonico, e dà il consiglio al Ministero d'agricoltura industria e commercio di vedere se nell'interesse del progresso dell'industria mineraria in Sicilia non sia il caso di abrogare codeste disposizioni del regolamento del 1851 ancora prima che non si porti alla Camera un progetto di legge mineraria come gli è stato raccomandato, non è davvero il caso d'introdurre quest'abrogazione nella legge attuale.

Si tratterebbe di abrogare una disposizione la quale non contempla le cave nè le miniere, ma i calcaroni, i quali sono connessi con una miniera nello stesso modo come le fornaci di calcina sono connesse con le cave di pietra calcarea, ma non sono nè miniere nè cave. Si tratterebbe di abrogare una disposizione la quale non riguarda la sicurezza dei lavori nelle miniere, cave e torbiere, ma riguarda la tutela dell'industria agricola.

Del resto l'onorevole Colajanni non può negar neppure che codesti calcaroni, se sono una necessità per l'industria mineraria, sono una peste per l'industria agraria, e non alla distanza di 100 canne soltanto, ma anche alla distanza di mille canne fanno sentire i loro effetti deleteri sui terreni. Ora possiamo noi, oggi che discutiamo una legge sulle miniere, infirmare una disposizione, la quale potrebbe essere anche indispensabile all'industria agraria? Potremo fare questo giudicando senza cognizione di causa, e ledendo forse inconsultamente diritti di un'industria come l'agricola la quale ha pur bisogno di essere protetta non meno dell'industria mineraria? Noi non lo potremmo fare, io credo, ed è perciò che la Commissione non accetta neppure questa seconda proposta dell'onorevole Colajanni, relativa all'articolo 13, pur riconoscendo, ripeto, che codesto regolamento borbonico sembra eccessivo, e che il Ministero dovrà studiare se non si debba affrettarne l'abrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. La risposta dell'onorevole relatore è esauriente, quindi non mi dilungherò ad esporre le ragioni per le quali non posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Colajanni. Aggiungerò invece qualche cosa che lo potrà affidare.

Colajanni Napoleone. Promesse!

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Quando le promesse si mantengono, si possono anche fare, ed io sono solito di mantenere le mie. Se però l'onorevole Colajanni non ha fiducia, certo non glie la posso imporre; resti pure nella sua fede.

Dirò non per tanto che gli articoli 18 e 19 danno al potere esecutivo la facoltà di formulare un regolamento per la esecuzione di questa legge.

Di più l'articolo 19 stabilisce, come di ragione, che ogni disposizione contraria alla presente legge rimane abrogata.

Ora quando si compierà quel regolamento se vi saranno in leggi e regolamenti precedenti, compreso quello del 11 gennaio 1851, disposizioni contrarie alla sicurezza delle miniere ed alla incolumità degli operai (poichè questa legge non ha altri scopi, e non riguarda questioni d'industrie, di proprietà o simili) dichiaro alla Camera ed all'onorevole Colajanni che, quelle disposizioni saranno abrogate per disposizione del regolamento o in applicazione dell'articolo 19. *(Bene!)*

Colajanni Napoleone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colajanni Napoleone. Io ho avuto la magra soddisfazione di sentir dichiarare ripetutamente dall'onorevole relatore che quel famoso regolamento del 1851 è veramente enorme.

Io l'avevo qualificato mostruoso.

Mi permetto in questa occasione di osservare all'onorevole relatore che, se in nessuno degli articoli riguardanti i vincoli imposti agli esercenti io presi a parlare, si fu per un sentimento di estrema delicatezza, perchè, essendo io stesso esercente di miniere, non volli sì sospettasse che difendessi la causa propria.

Però in questo articolo volevo col mio emendamento fare l'interesse degli esercenti e degli operai, e la Commissione si chiude in un esagerato formalismo per respingere la modificazione da me proposta.

Al ministro, che mi ha dato un leggero rabbuffo perchè non presto fede alle sue promesse, dirò che sin dal 1891 rilevai in questa Camera la enormità di quel regolamento.

Il ministro del tempo (io guardo sempre al ministro, e non alla persona) mi fece formale promessa che questo regolamento bestiale sarebbe stato abolito o modificato. Son passati due anni, ed esso vige ancora. Ora si presenta l'occasione opportuna, e si ricorre a tutti i pretesti per non modificarlo.

Io non voglio menomamente dubitare della parola e della promessa dell'onorevole Lacava; ma di quella del ministro, francamente, non sono disposto a tenerne grandissimo conto.

Dirò di più che ho motivi quasi personali per fare queste riserve; perchè da persone, che sono molto vicine all'onorevole ministro, ebbi promessa che questo benedetto regolamento sarebbe stato abolito o modificato; ma non se ne è fatto nulla. Come si pensi ora di abolirlo o modificarlo, lo avete sentito dalle parole del ministro e della Commissione. Perciò insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Creda pure l'onorevole Colajanni che non è per stringersi in un formalismo eccessivo che la Commissione non può accettare il suo emendamento. Ella sa che introdurre così di straforo in una legge disposizioni ad essa non attinenti è un sistema sbagliatissimo. Capisco che il suo desiderio di giovare all'industria, che è tanta parte della ricchezza della sua isola, lo spinga a desiderare vivamente che l'abrogazione di questo regolamento si faccia; ma non esiga che la Commissione consenta che l'abrogazione di questo regolamento si faccia in una legge la quale non contempla assolutamente codesta materia. Se si trattasse (l'ha accennato anche l'onorevole ministro) se si trattasse di qualche cosa che si riferisse all'obbietto della legge attuale, l'abrogazione di questo regolamento sarebbe implicita nella disposizione di quell'articolo il quale stabilisce le distanze che devono essere fra le miniere e gli edifici e l'abitato: perchè la legge posteriore che regola la stessa materia, abolirebbe implicitamente e necessariamente la legge anteriore; ma qui, appunto per la ragione che la materia è diversa, codesta abrogazione non può derivare implicitamente dalla

diversa disposizione di quell'articolo, ed Ella chiede una abrogazione espressa.

Introdurre codesta disposizione nuova, non è una cosa che la Commissione possa fare; tanto più che la Commissione non si crede niente affatto obbligata a mantenere essa le promesse che potessero essere state fatte alla Sicilia da qualcheduno che oggi è molto attinente all'attuale ministro di agricoltura, industria e commercio. (*Si ride*). La Commissione va per la sua strada: approva il disegno di legge, e ne propone alla Camera l'approvazione nei termini in cui il disegno stesso è concepito, e che sono gli unici e soli che possano essere assegnati ad un argomento di questa natura. (*Bene!*)

Presidente. Dunque l'onorevole Colajanni propone che nell'articolo 13, alle parole: *o lo scolo delle acque*, si aggiungano le seguenti: « *per il trasporto interno o esterno dei materiali e il loro deposito, per l'impianto di forni e di apparecchi di trattamento dei minerali* », rimanendo il resto dell'articolo così com'è nel disegno della Commissione.

Propone poi che all'articolo stesso si aggiunga il seguente comma: « *Rimane abolito il regolamento borbonico del 31 gennaio 1851 per la fusione del minerale zolfifero, ancora vigente in Sicilia.* »

La Commissione non accetta l'emendamento. Il Ministero, l'accetta?

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. Ho dichiarato di non poterlo accettare.

Presidente. Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo ora a partito l'articolo 13, secondo il testo della Commissione, accettato dal Ministero:

« Art. 13. Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione o lo scolo delle acque potranno essere comprese fra quelle per le quali è ammessa la dichiarazione di pubblica utilità secondo le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e delle successive. »

(*È approvato*).

Il ministro accetta l'articolo 14 della Commissione?

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Lo accetto. La Commissione ha soppresso il

secondo comma, perchè la materia del reclamo è regolata da un nuovo articolo che sarebbe il 17.

Presidente. L'articolo 14 sarebbe dunque il seguente:

« In caso d'inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il prefetto potrà vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori. »

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

« Art. 15. Nei casi d'infortunio o quando si verificano circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifici, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l'autorità locale di pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere, il quale ne avviserà il prefetto della Provincia.

« In caso d'urgenza, il sindaco, d'accordo con l'ingegnere delle miniere, ovè egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del sindaco, dà, a tenore dell'articolo 133 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.

« Gli esercenti miniere, cave o torbiera vicine sono tenuti a prestar utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità. »

(*È approvato*).

« Art. 16. Le prescrizioni emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del sindaco del Comune ove esse si trovano.

« Entro dieci giorni dalla notificazione della ordinanza gli interessati potranno presentare reclamo al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

« Uguale reclamo potrà essere presentato contro il divieto di continuare in tutto o in parte i lavori imposto dal prefetto a forma dell'articolo 14.

« I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti d'urgenza. »

Onorevole ministro, accetta Ella questo articolo 16, come è proposto dalla Commissione?

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Accetto questo articolo della Commissione, come pure il seguente articolo 17.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

« Art. 17. Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso d'inosservanza delle prescrizioni emanate dal prefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potrà essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'articolo 434 del Codice penale.

« Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, è punibile con le suddette multe od ammende. »

(È approvato).

« Art. 18. Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai lavori di ricerca di sostanze minerali. »

(È approvato).

« Art. 19. Con regolamento approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla illuminazione, allo impiego e ai depositi delle sostanze esplosive ed accensibili, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai addetti alle medesime, nonchè le norme per l'applicazione delle multe. »

(È approvato).

« Art. 20. Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti regolato dalla presente legge. »

(È approvato).

Vischi, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

Vischi, presidente della Commissione. Un errore di stampa incorso nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Ministero, obbliga la Commissione ad invocare dalla Camera, in applicazione dell'articolo 90 del regolamento, una semplice correzione di forma.

L'articolo, che noi abbiamo votato, manca di una parola, senza la quale potrebbe riu- scir dubbio il vero senso dell'articolo stesso.

L'articolo dovrebbe dire così:

« Gli apparecchi di estrazione meccanica sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza come freni, paracadute e simili, *atti* ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto. »

Bisogna quindi aggiungere la parola *atti*.

Perciò domando che la Camera voglia approvare questa variazione di forma, rimanendo così integrato l'articolo.

Presidente. Allora, a termine dell'articolo 90 del regolamento, pongo a partito questa correzione di forma.

(È approvata).

Si procederà domani in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Ferrari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Ferrari. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Smeraldo Zecca.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza di impegni sul capitolo 18 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-02:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	194
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 23 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	193
Voti contrari	48

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 29 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	201
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 37 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti	242
Maggioranza	122
Voti favorevoli	199
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza di impegni sul capitolo 40 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	196
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 58 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	196
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanza.

Presidente. Comunico ora alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole

ministro delle poste e dei telegrafi circa la convenzione postale riguardante la valigia delle Indie.

« Monticelli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per conoscere le sue intenzioni circa il riordinamento degli studi farmaceutici, specialmente per ciò che riflette l'esercizio della farmacia nei Comuni rurali.

« Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura e commercio, se e quando intenda proporre una legge, che abbia per iscopo di rendere più intensiva la nostra cultura agricola, sia colla maggiore diffusione delle cognizioni tecniche, che col facilitare il credito agli agricoltori nell'acquisto dei concimi chimici.

« Pellerano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere quale sia la condizione riservata ai pretori in disponibilità ed applicati in forza della legge sulla soppressione delle preture, e se per intanto non sia suo intendimento riparare all'inconveniente che i pretori in disponibilità applicati, siano meno retribuiti di quelli che non lo sono.

« Cocito. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno a termini del regolamento. Comunico inoltre la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro della pubblica istruzione intorno ai moti degli studenti delle nostre Università, specialmente di Napoli e Palermo.

« Bovio. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega, il ministro della pubblica istruzione, affinchè dichiari domani se e quando intende rispondere.

Giolitti, presidente del Consiglio. Comunicherò all'onorevole ministro della pubblica istruzione l'interpellanza testè annunciata; ma credo che egli abbia da partire questa sera per Milano; quindi non potrà esser presente domani, per dichiarare se l'accetta.

Bovio. Prego l'onorevole ministro di far sì

che la risposta non sia molto indugiata, per l'urgenza della questione, della quale l'interpellanza tratta.

So che l'onorevole ministro della pubblica istruzione va a Milano ad onorare Verdi; ed è questo un dovere del Governo italiano. Mi auguro che da quella musica derivi una nota armonica tra le intenzioni del Governo e le esigenze della gioventù universitaria. (*Bene!*)

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Rapallo.

Questa relazione sarà stampata e distribuita, e la discussione dell'elezione medesima, osservando il termine consuetudinario, sarà iscritta nell'ordine del giorno della tornata di lunedì.

La seduta termina alle ore 6,30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Approvazione di eccedenze d'impegni, verificatesi sulle assegnazioni di vari capi-

toli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e di agricoltura industria e commercio, riguardanti spese facoltative dell'esercizio finanziario 1891-92. (Dal n. 54 all'82).

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Sulla polizia dei lavori delle miniere, cave e torbiere. (85)

Discussione dei disegni di legge:

4. Modificazione alla legge 28 giugno 1891 per la concessione di assegni vitalizi ai veterani della guerra 1848-49 e Modificazione alla legge dei Mille 29 gennaio 1865 e susseguenti. (97)

5. Istituzione dei Collegi di *Probi-viri*. (84)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

